Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 286

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 17 ottobre 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Basilicata

Regione Piemonte

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1981.

Denominazioni delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso e loro attribuzione al gruppo di appartenenza per l'annata agraria 1979-80.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 della legge 18 marzo 1958, n. 325, concernente la disciplina del commercio interno del riso, e l'art. 1 della legge 5 giugno 1962, n. 586, recante modificazioni alla predetta legge;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

La denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso, la loro ripartizione in gruppi e le caratteristiche di ciascuna varietà, con la indicazione delle tolleranze consentite e dei relativi limiti, sono determinate, per gli effetti della legge 18 marzo 1958, n. 325, modificata dalla legge 5 giugno 1962, n. 586, e per l'annata agraria 1979-80, con le tabelle annesse al presente decreto e firmato dai Ministri proponenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1981

PERTINI

BARTOLOMEI — PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1981
Registro n. 10, *foglio n.* 281

(Annata agraria 1979-80)

DENOMINAZIONI DELLE VARIETA' DI RISONE E DELLE CORRISPONDENTI VARIETA' DI RISO E LORO ATTRIBUZIONE AL GRUPPO DI APPARTENENZA.

RISO ITALIANO

RISONE	RISO
Gruppo comune o originario:	*Gruppo comune o originario* (1):
Balilla Cripto Rubino Auro	Balilla o Cripto o Rubino o Auro
Balilla grana grossa o Balilla G.G.	Balilla grana grossa o Balilla G.G.
Gruppo semifino:	*Gruppo semifino* (1):
Rosa Marchetti Lido Titanio	Rosa Marchetti o R.M. o Lido o Titanio
Padano (Bahia) Maratelli Monticelli Italico Roncarolo Piemonte Romeo	Padano (Bahia) o Maratelli o Monticelli o Italico o Piemonte o Romeo
Vialone nano	Vialone nano
Gruppo fino:	*Gruppo fino* (1):
Ribe (Euribe) Ringo Romanico Europa P. Marchetti Radon Veneria	Ribe (Euribe) o R.B. o Ringo o Romanico o Europa o P. Marchetti o Radon o Veneria
Rizzotto S. Andrea	Rizzotto o S. Andrea
Vialone Nero	Vialone o Nero
Gruppo superfino:	*Gruppo superfino* (1):
Arborio Redi Volano	Arborio o Redi o Volano
Roma Baldo Razza 77 o R. 77	Roma o Baldo o Razza 77 o R. 77
Carnaroli	Carnaroli
Italpatna Silla Gritna	Italpatna o Silla o Gritna

RISO ESTERO

RISONE	RISO
Gruppo comune o originario:	*Gruppo comune o originario* (1):
Yabani Sabini Cody Colusa 1600 Caloro Chacarero Yamani	Yabani o Sabini o Cody o Colusa 1600 o Caloro o Chacarero o Yamani
Gruppo semifino:	*Gruppo semifino* (1):
Arkrose Bluerose Magnolia Nato Zenith Gulfrose 501 Calrose	Arkrose o Bluerose o Magnolia o Nato o Zenith o Gulfrose o 501 o Calrose
Gruppo fino:	*Gruppo fino* (1):
Dawn Bluebonnet Toro Nira Century Patna Rexoro Patna Grain Belle Patna Bluebelle Lebonnet Starbonnet Selezione 406	Dawn o Bluebonnet o Toro o Nira o Century Patna o Rexoro o Patna Grain o Belle Patna o Bluebelle o Lebonnet o Starbonnet o Selezione 406
Perola Agulha Fortuna	Perola o Agulha o Fortuna
Vary Lava Alicombo Macalioca	Vary Lava o Alicombo o Macalioca
Inra 68/2 o Delta Arlesienne	Inra 68/2 o Delta o Arlesienne
Siam Patna	Siam Patna
Baroe-Brand	Baroe-Brand
Lungo Surinam	Lungo Surinam

(1) Resta fermo il divieto previsto dall'art. 4 della legge 18 marzo 1958, n. 325, modificato dall'art. 2 della legge 5 giugno 1962, n. 586, di miscelare risi di varietà diverse anche se appartenenti allo stesso « gruppo ».

RISO ITALIANO

Per ogni varietà sono fissati: nome, lunghezza, forma, grossezza, perla, striscia, dente, testa, sezione.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO COMUNE O ORIGINARIO

Balilla:

Corta - tonda - piccola - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente normale - testa tozza - sezione tondeggiante.

Cripto:

Corta - semiaffusolata - piccola - perla centrale poco estesa - striscia assente - dente sfuggente - testa regolare - sezione schiacciata.

Rubino:

Corta - tonda - piccola - perla centro-laterale mediamente estesa - striscia breve - dente sfuggente - testa regolare - sezione tonda.

Auro:

Corta - tonda - media - perla centro-laterale - striscia breve - dente sfuggente - testa regolare - sezione tondeggiante.

Balilla grana grossa o Balilla G.G.:

Semilunga - semitonda - media - perla laterale poco estesa - striscia allungata - dente normale - testa oblunga - sezione tondeggiante.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO SEMIFINO

Rosa Marchetti:

Semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Lido:

Semilunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Titanio:

Semilunga - affusolata - media - perla assente - striscia breve o assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Padano (Bahia):

Semilunga - semitonda - media - perla centro-laterale poco estesa - striscia allungata - dente sfuggente - testa normale - sezione tondeggiante.

Maratelli:

Semilunga - tonda - media - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente pronunciato - testa asimmetrica - sezione tondeggiante.

Monticelli:

Semilunga - semiaffusolata media - perla centro laterale - striscia assente - dente normale - testa normale - sezione schiacciata.

Italico:

Semilunga - semitonda - media - perla centrale - striscia assente - dente normale - testa normale - sezione tondeggiante.

Piemonte:

Semilunga - tonda - media - perla centrale poco estesa - striscia allungata - dente sfuggente - testa normale - sezione tondeggiante.

Romeo:

Semilunga - tonda - media - perla laterale poco estesa - striscia allungata - dente normale - testa normale - sezione tondeggiante.

Vialone nano:

Semilunga - tonda - media - perla centrale estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa tozza - sezione tondeggiante.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO FINO

Ribe (Euribe):

Lunga - affusolata - media - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

Ringo:

Lunga - affusolata - media - perla centrale poco estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

Romanico:

Molto lunga - affusolata - grossa - perla centrale piccola - striscia assente - dente pronunciato - testa regolare - sezione tondeggiante.

Europa:

Lunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

P. Marchetti:

Lunga - affusolata - media - perla centrale poco estesa - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Radon:

Lunga - semiaffusolata - media - perla assente sul 50%, centro laterale sul restante 50% dei grani - striscia breve o assente - dente normale - testa regolare - sezione tondeggiante.

Veneria:

Lunga - affusolata - media - perla assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Rizzotto:

Lunga - semiaffusolata - grossa - perla laterale poco estesa - striscia allungata - dente sfuggente - testa regolare - sezione tondeggiante.

S. Andrea:

Lunga - semiaffusolata - grossa - perla laterale poco estesa - striscia allungata - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Vialone:

Semilunga - tonda - media - perla centrale estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa normale - sezione schiacciata.

Nero:

Semilunga - semiaffusolata - media - perla estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tondeggiante.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO SUPERFINO

Arborio:

Molto lunga - semitonda - molto grossa - perla centrale estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

Redi:

Lunga - semitonda - grossa - perla centrale estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa tondeggiante - sezione schiacciata.

Volano:

Molto lunga - semitonda - molto grossa - perla centrale estesa - striscia breve - dente pronunciato - testa regolare - sezione tondeggiante.

Roma:

Lunga - semiaffusolata - grossa - perla centro-laterale poco estesa - striscia allungata - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Baldo:

Lunga - semiaffusolata - grossa - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Razza 77 o R. 77:

Lunga - semiaffusolata - grossa - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente normale - testa oblunga - sezione schiacciata.

Carnaroli:

Molto lunga - semiaffusolata - molto grossa - perla estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Italpatna:

Lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Silla:

Lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Gritna:

Lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

RISO ESTERO

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO COMUNE O ORIGINARIO

Yabani:

Corta - tonda - piccola - perla laterale poco estesa o assente - striscia breve o assente - dente sfuggente - testa regolare - sezione tonda.

Sabini:

Corta - tonda - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa regolare - sezione tonda.

Cody:

Corta - tonda - piccola - perla assente - striscia breve - dente sfuggente - testa regolare - sezione tonda.

Colusa 1600:

Corta - tonda - piccola - perla laterale poco estesa - striscia assente - dente normale - testa normale - sezione tonda.

Caloro:

Corta - tonda - piccola - perla laterale poco estesa - striscia allungata - dente normale - testa normale - sezione tonda.

Chacarero:

Corta - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione elittica.

Yamani:

Corta - tonda - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa regolare - sezione tonda.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO SEMIFINO

Arkrose:

Semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione elittica.

Bluerose:

Semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione elittica.

Magnolia:

Semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione elittica.

Nato:

Semilunga - semiaffusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione elittica.

Zenith:

Semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione elittica.

Gulfrose:

Semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione elittica.

501:

Semilunga - semiaffusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Calrose:

Semilunga - semitonda - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO FINO

Dawn:

Lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa normale - sezione tondeggiante.

Bluebonnet:

Lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione tonda.

Toro:

Lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tonda.

Nira:

Molto lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione tonda.

Century Patna:

Lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Rexoro:

Lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione tonda.

Patna Grain:

Molto lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Belle Patna:

Lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Bluebelle:

Lunga - affusolàta - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa normale - sezione tondeggiante.

Lebonnet:

Molto lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa normale - sezione tondeggiante.

Starbonnet:

Lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa normale - sezione tondeggiante.

Selezione 406:

Lunga - affusolata - grossa - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Perola:

Lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Agulha:

Lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Fortuna:

Molto lunga - affusolata - grossa - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Vary Lava:

Molto lunga - affusolata - grossa - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Alicombo:

Molto lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione elittica.

Macalioca:

Molto lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Inra 68/2 o Delta:

Lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa regolare - sezione tondeggiante.

Arlesienne:

Lunga - semiaffusolata - grossa - perla assente - striscia assente - dente normale - testa regolare - sezione tondeggiante.

Siam Patna:

Lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Baroe Brand:

Lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione elittica.

Lungo Surinam:

Molto lunga - molto affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

TOLLERANZE CONSENTITE PER LE VARIETÀ DI RISO

Gruppo comune o originario:		
Grani spuntati . .	5,00 %	
Grani striati rossi .	3,00 %	
Disformità naturali e impurità varietali	17,00 %	Massimo di impurità varietali 5% sulla varietà dichiarata: ove non dichiarata, l'impurità varietale si riferisce a presenza di risi appartenenti a varietà di gruppo superiore o non classificate
Grani gessati . . .	3,00 %	
Grani vaiolati . . .	1,00 %	
Grani macchiati . .	0,50 %	
Grani ambrati . . .	0,125 %	
Grani gialli	0,05 %	
Rotture	5,00 %	

Gruppi semifino, fino e superfino:

Grani spuntati	5,00 %	
Grani striati rossi	3,00 %	
Disformità naturali e impurità varietali	17,00 %	Massimo di impurità varietali 5 %
Grani gessati	3,00 %	
Grani vaiolati	1,00 %	
Grani macchiati	0,50 %	
Grani ambrati	0,125 %	
Grani gialli	0,05 %	
Rotture	5,00 %	

Per tutte le varietà sono consentite le seguenti tolleranze di corpi estranei:

a) sostanze minerali o vegetali, non commestibili, a condizione che esse non siano tossiche: 0,01 %;

b) presenza di semi, parte di semi e loro derivati commestibili, fino allo 0,10 %.

Nelle varietà vendute come « sottotipo » le tolleranze dei corpi estranei di cui al precedente punto *b*) sono consentite fino allo 0,40 %.

NOTE GENERALI

1. — I risi aventi una percentuale di grani striati rossi superiore al 3 % debbono essere venduti come risi « Ostigliati », senza che tale fatto li faccia ricadere fra i risi « sottotipo ».

La dichiarazione di riso « Ostigliato » deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie, e con le stesse dimensioni.

2. — Per « destrinoso » si intende quel riso, derivato di particolari varietà, che per caratteristiche ereditarie, presenta il granello di colore bianco-latte, opaco e non farinoso.

La dichiarazione di riso « destrinoso » deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie, e con le stesse dimensioni.

3. — Nei risi « sottotipo » è consentita una tolleranza di due punti sulla percentuale di rotture, quando dichiarata.

4. — Le varietà di risone e dei corrispondenti risi non classificati nella presente « Tabella » possono essere vendute unicamente quali appartenenti al gruppo « comune o originario »

5. — Risetti: sono le granelle disformi, anche se spuntate, e le granelle gessate o comunque difettate con rottura massima del 10 %. Tale prodotto deve essere venduto senza riferimento al nome di riso o a varietà dello stesso.

6. — I risi del gruppo « comune o originario » debbono ritenersi omogenei alla cottura.

7. — La classificazione dei risi in gruppi è effettuata per equivalenza delle varietà tra loro: mentre all'interno del gruppo, i raggruppamenti sono effettuati per similitudine delle varietà tra loro.

DEFINIZIONE DEI DIFETTI

A) *Grani spuntati*: grani ai quali è stato tolto tutto il dente.

B) *Grani striati rossi*: grani che presentano, secondo diverse intensità o tonalità, delle striature longitudinali di colore rosso, dovute a residui del pericarpo.

C) *Grani che presentano delle disformità naturali*: sono considerate disformità naturali le disformità di origine ereditarie o meno, rispetto alle caratteristiche morfologiche tipiche della varietà.

D) *Impurità varietali*: per impurità varietale è da intendersi la presenza di grani appartenenti ad altre varietà. La grana striata rossa di altro gruppo è considerata impurità varietale.

E) *Grani gessati*: per i risi di produzione estera sono gessati i grani di cui almeno i tre quarti della superficie presentano un aspetto opaco e farinoso. Per i risi di produzione italiana sono gessate le granelle che si presentano opache e farinose: oltre il 40 % della loro superficie per le varietà a perla assente; oltre il 70 % della loro superficie per le varietà a perla poco estesa; oltre il 90 % della loro superficie per le varietà a perla estesa.

F) *Grani vaiolati*: grani aventi un piccolo cerchio ben delimitato di colore scuro e di forma più o meno regolare. Sono inoltre considerati grani vaiolati i grani che presentano delle striature nere leggere e superficiali. Le striature e le macchie non debbono presentare un alone giallo o scuro.

G) *Grani macchiati*: grani che hanno subito, in un punto ristretto della superficie, una evidente alterazione del colore naturale. Le macchie possono essere di diversi colori (nerastro, rossastro, brune, ecc.). Sono inoltre considerate come macchie le striature nere profonde. Se le macchie hanno una intensità di colorazione (nere, rosa, bruno-rossastro), immediatamente visibili ed una ampiezza pari o superiore alla metà dei grani, questi ultimi devono essere considerati alla stregua di grani gialli.

H) *Grani ambrati*: i grani ambrati sono grani che hanno subito, per cause diverse dalla precottura, una alterazione uniforme, leggera e generale, del loro colore. Tale alterazione cambia il colore dei grani in un colore paglierino chiaro.

I) *Grani gialli*: i grani gialli sono i grani che hanno subito, per cause diverse dalla precottura, una modifica totale o parziale del colore naturale, prendendo diverse colorazioni dal giallo limone al giallo arancio. Vengono calcolate alla stregua del giallo le macchie di colore intenso che superano la metà della superficie della granella.

L) *Grani rotti o rotture*: grani a cui è stata tolta una parte del volume superiore del dente.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

(5928)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 1° ottobre 1981.

Approvazione delle tariffe dei premi e delle condizioni di polizza per l'assicurazione del prodotto « agrumi » contro i danni derivanti dalla grandine, dalle gelate e dalle brinate.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, ed il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, nonché le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, per l'istituzione del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1971, n. 1241, di esecuzione dell'art. 21 della citata legge n. 364;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1981 con il quale sono state approvate le tariffe dei premi e le condizioni di polizza per l'assicurazione contro i rischi della grandine, delle brinate e delle gelate da applicarsi nell'anno 1981, relative ad alcuni prodotti agricoli;

Vista la domanda presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dal Consorzio italiano rischi agricoli speciali (C.I.R.A.S.) costituito, a norma del precedente regolamento, tra le imprese assicuratrici autorizzate all'esercizio del ramo « grandine », intesa ad ottenere l'approvazione delle tariffe dei premi e delle condizioni generali di polizza da esso predisposte e da applicarsi per la campagna 1981-82 per le assicurazioni contro i rischi della grandine, delle brinate e delle gelate, relative al prodoto « agrumi »;

Vista la relazione tecnica presentata a corredo della domanda;

Considerato che le condizioni e tariffe di premio presentate dal C.I.R.A.S. per le assicurazioni dei rischi grandine, gelate e brinate relative al prodotto « agrumi » possono essere accolte in quanto rispondenti a corretti criteri tecnici e statistici;

Decreta:

Sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364 e dell'art. 13 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1971, numero 1241, secondo i testi depositati che costituiscono allegato al presente decreto, le tariffe dei premi e le condizioni generali e speciali di polizza presentate dal Consorzio italiano dei rischi agricoli speciali (C.I.R.A.S.) da applicarsi dalle imprese consorziate per la campagna 1981-82 per l'assicurazione del prodotto « agrumi » contro i danni derivanti dalla grandine, dalle gelate, dalle brinate.

Roma, addì 1° ottobre 1981

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

(5979)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 15 settembre 1981.
Istituzione della riserva naturale orientata « Feudo Ugni ».

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visti gli articoli 68 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Considerato l'eccezionale valore naturalistico della foresta demaniale « Feudo Ugni », caratterizzata da estese formazioni di pino mugo e da interessanti boschi di latifoglie, con presenza di specie botaniche erbacee ed arbustive di notevole valore scientifico e naturalistico;

Considerato che detto biotopo costituisce un ambiente di fondamentale importanza per diverse specie di uccelli, come l'Aquila reale, ed il Gufo reale, comprese nell'allegato 1° della direttiva adottata dal Consiglio delle Comunità europee in data 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici e che prescrive che gli Stati membri adottino misure idonee per l'istituzione di zone di protezione;

Considerato che detto biotopo è frequentato da Orso bruno, Lupo appenninico e Gatto selvatico e che costituisce un ambiente particolarmente adatto per la reintroduzione del Cervo, del Capriolo e del Camoscio di Abruzzo;

Considerato che detto biotopo ospita rilevanti popolazioni di Coturnice altrove in notevole diminuzione;

Visti i decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 13 febbraio 1978 e 22 settembre 1980, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 25 febbraio 1978 e n. 303 del 5 novembre 1980, di delega delle funzioni ministeriali inerenti gli adempimenti di cui agli articoli 68 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il parere favorevole espresso dalla giunta regionale d'Abruzzo con nota n. 21225 del 13 luglio 1981;

Considerato che detto biotopo confina con la riserva naturale « Valle dell'Orfento » istituita con decreto ministeriale 11 settembre 1971 con la quale costituisce un tutto unico sul piano ambientale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di destinare a riserva naturale detto biotopo;

Decreta:

Art. 1.

Il biotopo « Feudo Ugni » è costituito in riserva naturale orientata secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto per una superficie di ettari 1563 circa.

Art. 2.

E' consentito l'accesso alla riserva naturale per compiti amministrativi e di sorveglianza, nonché, dietro autorizzazione volta per volta, per ragioni di studio e per fini educativi, ed inoltre per realizzarvi interventi tendenti esclusivamente alla ricostituzione di ambienti naturali.

Art. 3.

Nell'ambito della riserva la vigilanza, per quanto concerne la tutela della fauna e del relativo habitat, nonché la gestione del territorio competono al dirigente cui sono state delegate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con decreti 13 febbraio 1978 e 22 settembre 1980, le funzioni ministeriali inerenti gli adempimenti di cui agli articoli 68 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1981

Il Ministro: BARTOLOMEI

Riserva Naturale Orientata FEUDO UGNI
Provincia di Chieti
Ha 1.563
0
1
2Km

(6013)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 giugno 1981.

Criteri e modalità per la concessione di mutui ventennali al tasso del 3 per cento, ai sensi dell'art. 11, comma sesto, della legge 28 novembre 1980, n. 784, concernente norme per la realizzazione del progetto di metanizzazione.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 28 novembre 1980, n. 784, recante norme per la realizzazione del progetto di metanizzazione;

Visto il terzo comma dell'art. 11 della suddetta legge, il quale per l'attuazione della prima fase del programma generale della metanizzazione del Mezzogiorno, ha autorizzato la spesa di lire 605 miliardi destinata alle seguenti finalità:

a) promozione delle reti di distribuzione urbana e territoriale del metano per l'utilizzazione di questo nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

b) assistenza tecnica e finanziaria in favore dei comuni e loro consorzi ai fini della realizzazione delle reti, di cui alla precedente lettera *a*), nonché della trasformazione o dell'ampliamento a tali fini delle reti esistenti;

c) concessioni ai comuni e loro consorzi di contributi per la realizzazione o la trasformazione o l'ampliamento delle opere di cui alla precedente lettera *a*);

Visto il quarto comma del sopramenzionato art. 11 che autorizza, tra l'altro:

1) la concessione ai comuni e loro consorzi di contributi in conto capitale, con un minimo del 10 per cento e fino ad un massimo del 30 per cento della spesa preventivata per le opere e le finalità indicate al precedente comma;

2) la concessione ai comuni e loro consorzi di contributi sugli interessi per l'assunzione di mutui ventennali, al tasso del 3 per cento, per un ulteriore ammontare dal 10 al 30 per cento della spesa, per le opere indicate dal precedente comma;

Visto il successivo sesto comma il quale stabilisce che i criteri e le modalità per la concessione dei mutui di cui al n. 2) del quarto comma sopra riportato, fermo il principio che le annualità di ammortamento decorrono, a carico dei comuni e loro consorzi, a far tempo dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello effettivo di inizio dell'esercizio per le nuove reti o di completamento delle opere di trasformazione o di ampliamento per le reti esistenti, sono fissati, sentito il parere del Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e della Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL), con decreto del Ministro del tesoro;

Vista la delibera del CIPE in data 27 febbraio 1981, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 20 marzo 1981;

Sentito il parere del Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, dell'ANCI e della CISPEL;

Considerato che occorre provvedere a determinare i criteri e le modalità per la concessione del concorso statale per i mutui di cui al n. 2) del quarto comma dell'art. 11 della già menzionata legge n. 784;

Decreta:

Art. 1.

I comuni e loro consorzi che, per la realizzazione di progetti rientranti nel programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, fanno ricorso alla contrazione di mutui ventennali di cui al punto 2) del quarto comma dello stesso art. 11 debbono rivolgersi prioritariamente alla Cassa depositi e prestiti.

I relativi finanziamenti sono concessi alle condizioni e con le modalità dalla stessa Cassa praticate per gli altri interventi a favore degli enti locali.

Art. 2.

In caso di indisponibilità da parte della Cassa depositi e prestiti, da dichiararsi nei tempi e con le modalità delle vigenti norme sulla finanza locale, i predetti finanziamenti possono essere richiesti a tutti gli istituti autorizzati ad effettuare operazioni di mutuo nei confronti degli enti locali e ad operare nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218.

Ai predetti istituti dovranno in ogni caso rivolgersi i concessionari degli enti locali, all'uopo delegati.

La Cassa depositi e prestiti, agli effetti di cui al successivo articolo, darà notizia alla Direzione generale del tesoro ed alla Cassa del Mezzogiorno degli affidamenti accordati nonché, in ogni caso, dei provvedimenti adottati.

Art. 3.

Per ottenere le agevolazioni di cui al punto 2) del quarto comma dell'art. 11 della legge n. 784/1980 i comuni e loro consorzi nonché, in nome e per conto degli stessi, i loro concessionari all'uopo delegati, devono presentare, entro quindici giorni dall'avvenuta concessione del mutuo e per il tramite dell'istituto finanziatore, al Ministero del tesoro ed alla Cassa per il Mezzogiorno apposita domanda corredata:

1) da copia della delibera esecutiva a tutti gli effetti di legge di richiesta del mutuo da parte dei comuni e loro consorzi all'istituto finanziatore;

2) da copia della delibera di concessione del mutuo da parte dell'istituto finanziatore;

3) da una relazione illustrativa contenente, tra l'altro, l'indicazione dell'ammontare complessivo della spesa, specificando la quota non coperta da altri contributi, nonché del programma, dei tempi necessari per la sua realizzazione e nel caso di nuove reti, per l'effettivo inizio del loro esercizio.

La domanda diretta alla Cassa per il Mezzogiorno dovrà essere altresì corredata da due copie dell'elaborato tecnico progettuale esecutivo.

Sulla base della documentazione di cui al primo comma del presente articolo, che per la Cassa depositi e prestiti sarà sostituita relativamente alla documentazione di cui al punto 2) del precedente primo comma dalle comunicazioni dalla medesima effettuate, il Mi-

nistro del tesoro, previa istruttoria tecnica della Cassa per il Mezzogiorno, provvede con proprio decreto alla concessione del contributo sugli interessi.

Il contributo sugli interessi di ammortamento verrà liquidato in valore attuale a favore degli istituti di credito e della Cassa depositi e prestiti con provvedimento dello stesso Ministro da emettersi entro sessanta giorni dalla data di inizio dell'ammortamento.

Per quanto attiene invece al contributo sugli interessi di preammortamento la liquidazione avverrà alla fine di ogni anno solare, sulla base di apposite comunicazioni degli istituti di credito o della Cassa depositi e prestiti, relative a tutti i mutui, previsti dal presente decreto, da essi concessi.

Art. 4.

I mutui di cui al presente decreto hanno la durata di anni 20, ivi compreso un periodo di utilizzo e di preammortamento.

Le annualità di ammortamento decorrono, a carico dei comuni e loro consorzi, a far tempo dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'esercizio per le nuove reti o di completamento delle opere di trasformazione o di ampliamento per le reti esistenti.

Per la quota a carico dei comuni e loro consorzi gli interessi di preammortamento verranno capitalizzati annualmente al tasso contrattuale e saranno corrisposti unitamente alla prima annualità di ammortamento del mutuo cui si riferiscono ed il loro importo sarà gravato degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, sulla somma dovuta dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza della prima rata dello stesso.

Il termine ultimo per il completamento dei lavori previsto in progetto e l'inizio dell'esercizio, non potrà superare i tre anni dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni da parte del Ministro del tesoro.

Per i grandi centri urbani il termine di cui al precedente comma sarà stabilito con decreto del Ministro dell'industria sentiti i Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e del tesoro.

Il Ministro del tesoro può dichiarare la decadenza del beneficio dei contributi qualora non siano stati presentati stati di avanzamento dei lavori entro sei mesi dalla concessione delle agevolazioni, ovvero non siano completate le opere ed iniziato l'esercizio nei termini previsti al precedente comma.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma il comune dovrà sopportare a carico del proprio bilancio l'onere del mutuo calcolato al tasso di riferimento di cui all'art. 6 del presente decreto.

Art. 5.

I comuni e loro consorzi per i mutui agli stessi accordati corrisponderanno un tasso di interesse pari al 3 per cento comprensivo di ogni onere, accessorio e spese.

L'importo del mutuo viene erogato sulla base di stati di avanzamento dei lavori.

Art. 6.

Il contributo sugli interessi di cui al penultimo comma del precedente art. 3 da corrispondere agli istituti finanziatori per conto e su delega degli enti mutuatari, è determinato, in valore attuale, in misura pari alla differenza tra:

a) le rate annue posticipate previste nel piano di ammortamento determinato sulla base del tasso di riferimento in vigore per il settore industriale nel bimestre in cui viene stipulato il contratto di mutuo;

b) le rate annue posticipate previste nel piano di ammortamento determinato sulla base del tasso del 3 per cento a carico degli enti mutuatari.

Art. 7.

Il contributo sugli interessi viene attualizzato ad un tasso pari a quello di concessione per i mutui accordati dalla Cassa depositi e prestiti e al tasso di riferimento di cui al precedente articolo, all'uopo decurtato della quota relativa al diritto di commissione e di un ulteriore punto percentuale, per i mutui accordati dagli istituti di credito.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto faranno carico al cap. 7802 istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1981, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1981
Registro n. 19 *Tesoro, foglio n.* 246

(5884)

DECRETO 14 ottobre 1981.

Corso legale della moneta da L. 200 celebrativa della I Giornata mondiale dell'alimentazione.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 325, concernente provvedimenti per l'incremento della produzione di monete metalliche con il quale si autorizza la fabbricazione e l'emissione di monete metalliche da L. 200;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1981, registro n. 22 Tesoro, foglio n. 35, che autorizza la fabbricazione e l'emissione di monete di bronzital al nichel da L. 200 celebrative della I Giornata mondiale dell'alimentazione e con il quale sono state stabilite le caratteristiche ed è stato determinato il contingente delle monete medesime;

Decreta:

Le monete di bronzital al nichel da L. 200 celebrative della I Giornata mondiale dell'alimentazione aventi le caratteristiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1981, indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 16 ottobre 1981.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(6069)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 25 giugno 1981, n. **579.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di culto e di religione denominata « Opera diocesana San Pantaleone », in Crema.

N. 579. Decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione di culto e di religione denominata « Opera diocesana San Pantaleone », in Crema (Cremona), presso il santuario Madonna delle Grazie.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1981
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 284

DECRETO 7 luglio 1981, n. **580.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Maria della Neve al Desco, in Piombino.

N. 580. Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Maria della Neve al Desco, in Piombino (Livorno).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1981
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 283

DECRETO 8 luglio 1981, n. **581.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, in Pozzallo.

N. 581. Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, in Pozzallo (Ragusa).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1981
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 287

DECRETO 8 luglio 1981, n. **582.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Francesco d'Assisi, in Novara.

N. 582. Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Novara 15 agosto 1975, integrato con due dichiarazioni datate 10 e 20 aprile 1979, relativo all'erezione della parrocchia di S. Francesco d'Assisi, in Novara.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1981
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 288

DECRETO 8 luglio 1981, n. **583.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di San Giovanni Bono, vescovo e confessore, in Milano, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 583. Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di San Giovanni Bono, vescovo e confessore, in Milano. La chiesa viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta dall'Opera pia delle chiese e case parrocchiali povere della diocesi di Milano con atto pubblico 21 marzo 1979, n. 50665 di repertorio, a rogito dott. Carlo Locatelli, notaio in Milano, consistente in un terreno di ettari 0.44.70 sito in Milano, su cui insistono il sacro edificio e le opere parrocchiali, il tutto descritto nella perizia giurata 10 maggio 1979 dell'ing. Claudio Latocca e valutato L. 470.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1981
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 289

DECRETO 8 luglio 1981, n. **584.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di Nostra Signora di Fatima, in Torino, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 584. Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di Nostra Signora di Fatima, in Torino. La chiesa viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta dall'Opera diocesana della preservazione della Fede, in Torino, con atto pubblico 15 giugno 1977, n. 28707 di repertorio, a rogito dottore Mario Levati, notaio in Carignano (Torino), consistente in un terreno di mq 3224 sul quale insistono il sacro edificio, la casa canonica e le opere parrocchiali, il tutto descritto nella perizia giurata 27-28 luglio 1978 del geom. Francesco Landi e valutato L. 355.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1981
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 285

DECRETO 8 luglio 1981, n. **585.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di Gesù Salvatore, in Torino.

N. 585. Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di Gesù Salvatore, in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1981
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 286

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Avviso di rettifica

Nel provvedimento n. 50/79, concernente revisione dei prezzi delle specialità medicinali, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 30 novembre 1979, così come modificato dal provvedimento n. 40/80, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 luglio 1980, sono apportate le seguenti rettifiche:

INVECE DI	Numero di registrazione	Prezzo attuale *provvedimenti 50/79 e* 40/80	LEGGASI	Numero di registrazione	Prezzo
Infectrin - Pierrel			*Infectrin* - Pierrel		
12 cps 500 mg	23445.A1	*4.760*	12 cps 500 mg	23445.A1	*3.955*
Pluspen - Aesculapius			*Pluspen* - Aesculapius		
12 cps 250/250 mg . . .	23035	*3.880*	12 cps 250/250 mg . . .	23035	*3.955*

(5984)

MINISTERO DELLE FINANZE

Determinazione di enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera B), punto 3), della tabella B annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano.

Con decreto ministeriale 14 settembre 1981 agli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera *B*, punto 3), della tabella *B*, annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, relativamente alla benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, determinati con i decreti ministeriali citati nelle premesse, sono stati aggiunti:

471) Confraternita di misericordia di Acireale, in Acireale (Catania);

472) S.O.S. Associazione volontaria Canzo, in Canzo (Como);

473) Associazione «Volontari Croce Bianca Lumezzane», in Lumezzane (Brescia);

474) Confraternita di misericordia di Acicastello, in Acicastello (Catania);

475) Assistenza pubblica «Croce Bianca», in Sant'Ilario d'Enza (Reggio Emilia);

476) «Assistenza pubblica Morfasso - Croce Verde», in Morfasso (Piacenza);

477) Pubblica assistenza Val d'Arda, in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza);

478) Pubblica assistenza «Città di Vado», in Vado di Monzuno (Bologna);

479) Associazione volontaria «Croce casalese e paesi limitrofi», in Casalpusterlengo (Milano);

480) Pubblica assistenza «Croce d'Oro», in Ioppolo (Catanzaro);

481) Assistenza pubblica «Montese», in Montese (Modena);

482) Veneranda confraternita di misericordia «Gruppo donatori di sangue Fratres», in Corsagna (Lucca);

483) Confraternita della misericordia della SS. Annunziata, in Roccastrada (Grosseto);

484) Arciconfraternita della misericordia di Isola del Giglio, in Isola del Giglio (Grosseto);

485) Confraternita di misericordia di Castelfranco di Sotto, in Castelfranco di Sotto (Pisa).

(5889)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali alla facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Roma.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1981 il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di istituzione di diritto privato della facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali dell'Università di Roma con il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 231, è attribuito, unitamente al titolare dott. Giuseppe Bozzi alla 4ª cattedra omonima della facoltà di giurisprudenza dell'Università stessa.

L'effetto del trasferimento decorre dalla stessa data del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1981, registro n. 81 Istruzione, foglio n. 185.

(5940)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento degli esplosivi denominati «Gel A6, Gel B6, Gel K6, Euranfo 80»

Gli esplosivi denominati «Gel A6, Gel B6, Gel K6, Euranfo 80» che la Società esplosivi industriali intende fabbricare nel proprio stabilimento di Ghedi sono riconosciuti, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella 2ª categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento per l'esecuzione del detto testo unico.

(5957)

Riconoscimento e classificazione di esplosivo.

Con decreto 2 ottobre 1981, n. 10.00908/XV.I.1, l'esplosivo denominato «L.P.4.» fabbricato dalla Société Nationale des Poudres et Explosifs di Parigi è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e classificato nella 1ª categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

(5958)

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di decorazioni al valor aeronautico

Il Presidente della Repubblica, con decreto 29 agosto 1981, ha concesso le sottonotate decorazioni al valor aeronautico:

Medaglie di bronzo

Sari Siro nato a Iglesias (Cagliari) il 25 febbraio 1932 - magg. AArns. s.p.e. — Durante un volo istruzionale, in fase di atterraggio, il maggiore pilota Sari Siro, a causa di una grave avaria ai comandi che poneva il velivolo in un precario stato di governabilità, veniva a trovarsi in una situazione particolarmente difficile e pericolosa anche per la bassissima quota, velocità e assetto critico. Con esemplare calma, perizia e alta professionalità riusciva ancora a governare il velivolo salvando così la vita dell'allievo e la propria, evitando inoltre la sicura perdita dell'aviogetto. — Aeroporto di Lecce, 3 ottobre 1978.

Pergolizzi Giovanni nato a Palermo il 20 marzo 1930 - m.llo 1ª cl. sc. pilota. — Pilota di elicottero, al verificarsi di una grave avaria che provocava la repentina piantata intermittente di motore con principio di incendio, reagiva con immediatezza impostando un atterraggio di emergenza in autorotazione fuori campo. Per la perfetta conoscenza delle procedure, l'immediatezza della decisione e l'alta professionalità, riusciva a completare la manovra di atterraggio in autorotazione in presenza di forti raffiche di vento e senza danno alcuno per il personale a bordo. — S. Ambrogio di Valpolicella (Verona), 10 aprile 1980.

(5955)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno « Castrenze di Bella » di Montelepre, di seconda categoria, in liquidazione coatta amministrativa.

Nella riunione del 21 settembre 1981, tenuta dal comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno « Castrenze di Bella » di Montelepre (Palermo), di seconda categoria, in liquidazione coatta amministrativa, l'avv. Giuseppe Valvo è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, ottavo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(5959)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento d'ufficio di quattro società cooperative

Con deliberazione 15 settembre 1981, n. 3887, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) « Soc. coop. Servizi domiciliari infanzia inabili anziani - Dom. In. A. - a r.l., in Trieste, costituita il 12 febbraio 1978 a rogito notaio dott. Camillo Giordano in Trieste, rep. n. 21216, reg. soc. n. 6846;

2) « Agi-Coop - Soc. coop. a r.l. » in Trieste, costituita il 21 settembre 1979 a rogito notaio dott. Furio Dei Rossi in Trieste, rep. n. 17450, reg. soc. n. 7059;

3) « Latteria sociale Turnaria di Canal Grivò - Soc. coop. a r.l. », in Canal di Grivò di Faedis, costituita il 21 marzo 1954 a rogito notaio dott. Adriano Tocci in Faedis, rep. n. 226, reg. soc. n. 2271;

4) « Soc. coop. agricola San Francesco fra coltivatori diretti del Dandolo - Soc. coop. a r.l. », in Maniago, frazione Dandolo, costituita il 27 marzo 1976 a rogito notaio dott. Pietro Buscio in Polcenigo, rep. n. 9661, reg. soc. n. 2920.

(5941)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Alserio

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune a fianco della stessa deliberazione indicato. Con la medesima deliberazione sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al suddetto piano:

deliberazione 9 giugno 1981, n. 8137: comune di Alserio (Como) (piano adottato con deliberazione consiliare 29 settembre 1979, n. 38 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 10 marzo 1980, n. 16).

(5868)

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Cusano Milanino, Rho e Lecco

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati:

deliberazione 30 luglio 1981, n. 9804: comune di Cusano Milanino (Milano) (variante adottata con deliberazioni consiliari 20 dicembre 1979, n. 4116, 11 marzo 1980, n. 4121 e 28 gennaio 1981, n. 4409);

deliberazione 30 luglio 1981, n. 9805: comune di Rho (Milano) (variante adottata con deliberazioni consiliari 23 maggio 1977, n. 230, 13 luglio 1977, n. 298 e 25 giugno 1978, n. 256);

deliberazione 30 luglio 1981, n. 9806: comune di Lecco (Como) (variante adottata con deliberazione consiliare 21 novembre 1978, n. 366).

(5869)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al programma di fabbricazione del comune di Copparo

Con deliberazione della giunta regionale n. 3242 (resa esecutiva dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto 22 settembre 1981, n. 8665/6539, è stata approvata la variante al vigente programma di fabbricazione del comune di Copparo (Ferrara) adottata con deliberazione del consiglio comunale 29 agosto 1980, n. 84.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni.

(6003)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Variante al piano regolatore generale del comune di Champorcher

Con deliberazione della giunta regionale 4 settembre 1981, n. 4274, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, è stata approvata la variante n. 1 al vigente piano regolatore generale del comune di Champorcher, adottata con deliberazione consiliare 3 settembre 1980, n. 75.

Copia di detta deliberazione sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità della variante.

(5984)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un immobile in comune catastale di Vermiglio

Con deliberazione 6 agosto 1981, n. 9847, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 5786/2 in comune catastale di Vermiglio, dal demanio al patrimonio provinciale.

(6002)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso, per esami, a sette posti di ispettore nel ruolo delle qualifiche inferiori a primo dirigente del personale tecnico, branca « manifatture tabacchi », della carriera direttiva.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, recante nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 851, concernente la concessione di una indennità pensionabile al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 556, concernente, tra l'altro, la semplificazione delle procedure dei concorsi di accesso alle carriere e categorie del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visti i decreti ministeriali n. 00/40248 del 5 dicembre 1978 e n. 00/32464 del 9 giugno 1979, registrati alla Corte dei conti il 21 settembre 1979, registro n. 4 Monopoli, fogli n. 31 e n. 37 con i quali sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di accesso ai singoli ruoli degli impiegati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, concernente il nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 13 agosto 1979, n. 374, con la quale è stata data sanatoria degli effetti derivanti dall'applicazione del citato decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163;

Viste le leggi 6 dicembre 1979, n. 610 e 20 marzo 1980, n. 75, concernenti la proroga del termine previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 1979, n. 374;

Vista la legge 16 maggio 1980, n. 175;

Ritenuto di dover indire un concorso pubblico per esami per l'ammissione alla qualifica di Ispettore in prova nel ruolo delle qualifiche inferiori a primo dirigente del personale tecnico, branca « manifatture tabacchi », della carriera direttiva dell'Amministrazione predetta;

Tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, nonché delle limitazioni ed esclusioni previste per l'applicabilità di tali benefici dall'art. 5 della legge 31 marzo 1955, n. 265 e dall'art. 13 della citata legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a sette posti di ispettore in prova nel ruolo delle qualifiche inferiori a Primo dirigente del personale tecnico, branca « manifatture tabacchi », della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

I vincitori del predetto concorso saranno destinati alle seguenti sedi di servizio:

Bologna	posti n. 1
Cagliari	» 1
Catania	» 1
Lecce	» 1
Rovereto	» 1
Napoli	» 1
Firenze	» 1

Uno dei posti suddetti è riservato, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati con le qualifiche sottoindicate appartenenti alle carriere dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in possesso del titolo di studio previsto dal successivo art. 2, lettera *a*):

dirigente amministrativo o dirigente lavorazioni o dirigente manutenzioni e impianti;

capo revisore o capo reparto lavorazioni o capo officina;

interprete traduttore principale.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso di cui sopra gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso, con esclusione di titoli equipollenti, della laurea in ingegneria civile, o meccanica, o elettrotecnica, o elettronica, nonché del diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

b) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti; per le categorie di candidati in favore dei quali le leggi prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo dei benefici, i 45 anni di età.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) essere di buona condotta morale e civile;

e) avere l'idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che:

siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico citato;

siano stati collocati a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, le esclusioni dal concorso, per mancanza dei requisiti prescritti, possono essere disposte in ogni momento, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domande di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale per i servizi degli affari generali e

del personale, dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa, via della Luce n. 34/A-*bis*, 00100 Roma, entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema esemplificativo, allegato *B* al presente decreto, gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome e il nome;

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che legittimano la elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite stesso;

la residenza, con l'indicazione della via, del numero civico, della città, della provincia, del codice di avviamento postale e dell'eventuale numero telefonico;

l'eventuale recapito, contenente le indicazioni come sopra specificate, cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della avvenuta cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e dell'università presso la quale è stato conseguito;

di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, con l'indicazione della data di conseguimento e dell'università presso la quale è stato conseguito;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

di non essere stato collocato a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

le sette sedi di servizio menzionate nel precedente art. 1, cui desiderano, in ordine di preferenza, essere assegnati in caso di nomina.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza o del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata nei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui sopra, un ulteriore termine per la regolarizzazione delle domande.

Art. 4.

Titoli di precedenza o di preferenza nella nomina

I concorrenti che abbiano superato le prove d'esame e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta dalle norme vigenti.

I requisiti che danno titolo a precedenza o preferenza nella nomina sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 5.

Documentazione di rito

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti in carta bollata.

A) Titoli di studio:

1) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lettera *a*).

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma nella prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma;

2) diploma di abilitazione all'esercizio professionale in originale o in copia autentica, ovvero certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

Le suddette copie dovranno essere autenticate con le modalità di cui all'art. 14, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In caso di smarrimento o di distruzione dei diplomi, il candidato dovrà presentare i documenti sostitutivi previsti dalle vigenti disposizioni, rilasciati dalla competente autorità scolastica.

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita: tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto con l'osservanza delle norme di cui all'art. 18, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I concorrenti che abbiano superato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *b*), dovranno altresì produrre gli appositi documenti previsti dalle vigenti disposizioni che legittimano la elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite stesso, salvo il caso che li abbiano presentati al fine di ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre, ai fini dell'esenzione dal limite massimo di età, apposita attestazione in carta bollata, rilasciata dalla competente autorità militare.

C) Certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto.

In sostituzione dei documenti indicati alle lettere *C*) e *D*) potrà essere prodotta la certificazione contestuale prevista dall'art. 11 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

E) Certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato medico dovrà inoltre risultare espressamente che si è eseguito l'accertamento seriologico del sangue per la lue.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili ed invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I sordomuti devono documentare la natura e il grado della loro infermità mediante una certificazione sanitaria rilasciata da uno specialista in otorinolaringoiatria, da richiedersi tramite l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo.

G) Documento militare (per i candidati di sesso maschile) e cioe, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva debitamente vistato dall'autorità competente ó di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti militari di cui sopra potranno essere prodotti in copia conforme all'originale, debitamente autenticata a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana
2) certificato di godimento dei diritti politici } o certificazione contestuale sostitutiva;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere C) e D) dovranno contenere l'attestazione che gli interessati erano rispettivamente in possesso del requisito della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 6.

Categorie di candidati ammessi al beneficio della presentazione della documentazione ridotta

I candidati dichiarati vincitori i quali appartengano ad Amministrazioni statali come impiegati civili di ruolo o come operai di ruolo, sono tenuti a produrre soltanto i seguenti documenti in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 5:

1) copia integrale dello stato matricolare civile, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 5, salvo il caso che tale copia sia stata già presentata al fine di ottenere il beneficio della preferenza nella nomina.

Tale documento sarà acquisito d'ufficio per i candidati dipendenti dell'Amministrazione dei monopoli;

2) titolo di studio prescritto;

3) certificato medico di cui al citato art. 5, lettera F).

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva ovvero in servizio permanente o continuativo nelle Forze armate dello Stato o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, possono presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine anzidetto:

1) titolo di studio prescritto;

2) estratto dell'atto di nascita di cui al citato art. 5, lettera B);

3) certificato generale del casellario giudiziale di cui allo stesso art. 5, lettera E);

4) certificato del comandante del Corpo al quale appartengono, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al citato primo comma dell'art. 5, comprovante la loro posizione militare, nonché la loro buona condotta ed idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre la documentazione in carta libera, secondo le modalità previste dall'art. 8 della tabella — allegato B — al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Art. 7.

Regolarizzazione dei documenti

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui al primo comma degli articoli 4 e 5, un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 8.

Documento di riconoscimento da esibire per l'ammissione alle prove di esame

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera postale o porto d'arme o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità;

c) tessera personale di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 9. (a)

Prove d'esame - Diario delle prove

Gli esami consteranno di due prove scritte e di un colloquio come dal programma, allegato A al presente decreto.

Ai fini dell'espletamento della seconda prova scritta, le tre buste che la commissione esaminatrice predisporrà per il sorteggio previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, conterranno, ciascuna, quattro temi vertenti, rispettivamente, sulle materie indicate nelle lettere a), b), c) e d) del citato programma, su cui, a scelta del candidato, si svolgerà la prova stessa.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso la Direzione generale dei monopoli di Stato - Via della Luce n. 34/A-bis, nei giorni 14 e 15 dicembre 1981.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, disposta ai sensi dell'art. 2 — ultimo comma — del presente decreto, sono tenuti a presentarsi — senza ulteriore avviso — alle ore 8,30, di ciascuno dei giorni anzidetti presso la sede indicata nel precedente comma per sostenere le prove scritte.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio riceveranno comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio verrà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non s'intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà esposto nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto conseguito nel colloquio.

Art. 10.

Formazione della graduatoria

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito dai candidati.

A parità di merito, si applicheranno le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, nonché gli eventuali idonei.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

Per lo svolgimento del concorso si osserveranno le norme del titolo I - capo secondo - del citato testo unico e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, come modificati ed integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 11.

Pubblicazione della graduatoria e gravami

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

(a) Così modificato con decreto ministeriale 3 settembre 1981, n. 00/32353, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1981, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 379.

Art. 12.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 8 agosto 1977, n. 556.

Art. 13.

Nomina dei vincitori e servizio di prova

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati ispettori in prova per il periodo di mesi sei, con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo di L. 3.726.000, corrispondente al sesto livello iniziale, di cui agli articoli 37 e 38 del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'indennità integrativa speciale mensile lorda prevista dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, e delle quote di aggiunta di famiglia eventualmente spettanti.

Ai vincitori del concorso che rivestano la qualità di dipendenti civili di ruolo dello Stato e siano in godimento di stipendio o retribuzione di importi superiori a quelli spettanti nella nuova qualifica, sarà attribuito il trattamento economico previsto dall'art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

Assegnazione della sede di servizio

I vincitori saranno assegnati ad una delle sedi di servizio di cui al precedente art. 1, tenendo conto del posto occupato in graduatoria e dell'ordine di preferenza indicato nella domanda di ammissione al concorso.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella sede assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Coloro che non assumeranno, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine assegnati, decadranno dalla nomina.

Coloro che avranno conseguito la nomina ad ispettore dovranno permanere nella sede cui saranno assegnati per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di immissione in servizio.

Il presente decreto, di cui gli allegati *A* e *B* formano parte integrante, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1981
Registro n. 1 *Monopoli, foglio n.* 149

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DEL CONCORSO, PER ESAMI, PER LA NOMINA ALLA QUALIFICA DI ISPETTORE IN PROVA NELLA CARRIERA DEL PERSONALE DIRETTIVO TECNICO DELLA BRANCA « MANIFATTURE TABACCHI », PER LAUREATI IN INGEGNERIA CIVILE, O MECCANICA, O ELETTROTECNICA, O ELETTRONICA.

PROVE SCRITTE

1ª *Prova*

(comune a tutti i candidati)

Scienza delle costruzioni:

Statica applicata - Equilibrio dei corpi vincolati - Travature reticolari - Diagrammi di sollecitazioni nelle travi - Deformazione, resistenza, coefficiente di sicurezza - Fondamenti della teoria dell'elasticità - Sistemi elastici piani - Resistenza dei materiali: sollecitazioni semplici e composte - Linea elastica di travi rettilinee - Teoremi generali sul lavoro di deformazione - Variazioni termiche - Spostamenti impressi - Cedimenti.

2ª *Prova*

(lettera *A*, o *B*, o *C*, o *D*, a scelta del candidato)

A) *Calcolo delle strutture in cemento armato, in cemento armato precompresso ed in acciaio per l'edilizia civile ed industriale (stabilimenti, silos, serbatoi, ecc.)*:

Comportamento dei materiali e delle strutture nel campo anelastico Elementi di meccanica delle terre e spinta delle terre. Muri di sostegno - Analisi tecnica ed economica di un progetto statico delle strutture - Tecnica delle fondazioni per l'edilizia - Dinamica elastica - Costruzioni in zone sismiche.

Problemi termici delle pareti esterne degli edifici in condizione di regime ed in periodo variabile. Irraggiamento solare su murature e su pareti prefabbricate. Isolamento termico e schermatura dall'irraggiamento solare. Descrizione dei principali tipi di impianti di condizionamento d'aria e relativa incidenza sul dimensionamento delle strutture degli edifici. Illuminazione naturale ed artificiale degli ambienti. Acustica interna degli ambienti ed attenuazione dei rumori.

Proprietà fisiche dei liquidi e fondamenti dell'idraulica - Idrostatica - Liquidi perfetti, viscosi, reali - Problemi applicativi delle reti di condotte. Moto permanente per le correnti a superficie libera. Spinte di getti su superfici fisse o mobili - Moto vario elastico nelle correnti in pressione - Nozioni generali sugli acquedotti e sulle fognature - Canali industriali - Pozzi piezometrici - Condotte forzate.

B) *Cinematica applicata alle macchine*:

Coppie cinematiche e meccanismi - Sistemi articolati in generale - Quadrilateri articolati e manovellismi - Giunti articolati - Resistenze passive - Resistenze del mezzo - Teoria elementare della lubrificazione - Urto - Fondamenti di dinamica applicata - Ruote di frizione, ruote dentate e ruotismi - Eccentrici - Flessibili e macchine funicolari - Frenatura - Velocità critiche flessionali e torsionali - Equilibramento dei motori a stantuffo - Calcolo del volano - Elementi della teoria della regolazione.

Principi generali di funzionamento delle macchine a fluido - Motori a combustione interna - Turbine a gas - Compressori - Motori a getto - Generatori di vapore, surriscaldatori, preriscaldatori, rigeneratori, refrigeranti, radiatori - Macchine a vapore: motrici alternative a turbine - Macchine idrauliche: motrici ed operatrici - Impianti per il trasporto di materiali negli stabilimenti - Impianti di deposito: magazzini, silos, serbatoi.

Principi generali di elettrotecnica - Trasmissione del calore - Termodinamica applicata - Riscaldamento e ventilazione degli ambienti - Acustica interna e attenuazione dei rumori.

C) *Analisi di reti lineari resistive*:

Principio di sovrapposizione degli effetti - Metodi di Thevenin, Norton, Maxwell - Teorema di reciprocità - Forze magneto motrici e forze elettromotrici nelle macchine elettriche - Regimi transitori - Reti in regime permanente sinusoidale od alternato - Sistemi polifasi simmetrici sinusoidali - Teoria circuitale e teoria dei campi - Relazioni fondamentali - Equazioni di Maxwell - Teoria e calcolo delle reti in regime comunque variabile - Potenza ed energia nei circuiti e nelle reti elettriche, con particolare riguardo ai regimi comunque variabili.

Definizione e classificazione delle macchine elettriche - Proprietà dei materiali impiegati nella costruzione delle macchine elettriche - Trasformatori - Regolatori ad induzione - Motori e generatori asincroni - Motori e generatori sincroni - Motori e generatori per corrente continua a collettore.

Generazione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica - Impianti nelle centrali e nelle stazioni di trasformazione - Macchinari e servizi - Apparecchiature - Perturbazioni negli impianti elettrici e provvedimenti relativi.

Misure di differenza di potenziale, di corrente, di potenza, di fattore di potenza, di energia, di frequenza - Apparecchi registratori - Misure di resistenza, di auto e mutue induzioni, di capacità di grandezze magnetiche - Verifiche dei principali strumenti ed organi di misura - Oscillografi.

D) *Livelli energetici e bande energetiche*:

Conduzione nei metalli e semiconduttori - Diodi e semiconduttori - Transistori - Circuiti amplificatori - Transistori ad effetto di campo - Amplificatori contro reazionati e oscillatori - Circuiti digitali monostadio e pluristadio.

Teoria e tecnica dei controlli automatici - Analisi dei sistemi di controllo e controreazione in ipotesi di linearità e stazionarietà - Sistemi a più variabili controllate - Analisi e sintesi per sistemi di controllo non lineari - Sistemi di controllo cinetico e di processo - Trasformata di Laplace e Trasformata Z - Analisi dei sistemi di controllo: stabilità, risposta transitoria, risposta a ciclo aperto, risposta a ciclo chiuso.

Concetti fondamentali sui calcolatori, i sistemi e i linguaggi programmativi.- Macchine sequenziali - Sistemi formali, grammatiche, linguaggi - Strutture dei dati e dei programmi - Struttura dei sistemi di elaborazione dati e dei sistemi operativi.

COLLOQUIO

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte (con la limitazione, per quanto riguarda la seconda delle prove stesse, agli argomenti di cui alla lettera *A*), o *B*), o *C*); o *D*) sui quali il candidato ha svolto la prova scritta), nonché sui seguenti altri argomenti:

nozioni di diritto privato con particolare riguardo ai contratti;

nozioni di contabilità di Stato;

nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi in carta da bollo)

Alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale - Via della Luce n. 34/A-*bis* - 00100 ROMA.

Il sottoscritto . . . . (1)
(cognome e nome)
nato a . . . . . (provincia di . . . . .)
il . . . . . e residente dal (2) . . . . . .
in . . . . (c.a.p. . . . . .) (provincia di . . . .) via . . . . n. . .
chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a sette posti di ispettore in prova nel ruolo delle qualifiche inferiori a primo dirigente del personale tecnico, branca « manifatture tabacchi », della carriera direttiva.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perché (3) (per i soli candidati che abbiano superato il 35° anno di età) . . . .;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . . .;

d) non ha riportato condanne penali (5) e non ha procedimenti penali pendenti a suo carico;

e) è in possesso del diploma di laurea in ingegneria, specializzazione . . . . conseguito presso l'Università di . . . . . . in data . . . . . ., nonché del diploma di abilitazione all'esercizio professionale conseguito il . . . . . presso l'Università di . . . .;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente (6) . . . .;

g) ha (ovvero: non ha) prestato servizio presso (7) . . . .;

h) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (8);

i) non è stato collocato a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

Dichiara inoltre:

di aspirare, in caso di nomina, all'assegnazione ad una delle sette sedi di servizio appresso indicate in ordine di preferenza (9) . . . .;

di essere a conoscenza che, in caso di nomina, dovrà permanere nella sede cui sarà assegnato per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di immissione in servizio.

. . . ., lì . . . . .

Firma (autenticata) (10)
. . . .

Recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso di cui sopra, indicando anche il codice di avviamento postale e l'eventuale numero telefonico.

---

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il cognome del marito e poi il proprio nome.

(2) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di un anno, indicare anche le precedenti residenze.

(3) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano diritto alla elevazione di tale limite.
I candidati, nei cui confronti si prescinde dal limite massimo di età, dovranno invece indicare il titolo posseduto che consente di prescindere dal limite stesso.

(4) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(5) In caso contrario, indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data dei relativi provvedimenti e l'autorità che li ha emessi.

(6) Tale dichiarazione è richiesta solo ai candidati di sesso maschile. Secondo i casi, indicare di aver già prestato servizio militare di leva:

di essere attualmente in servizio militare presso . . . . di . . . .;

di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perché, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . ., ovvero perché riformato o rivedibile.

(7) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni.
Qualora il candidato non sia mai stato dipendente da pubbliche amministrazioni, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso.

(8) L'aspirante indichi le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(9) Indicare, in ordine di preferenza, le sette sedi di servizio menzionate nell'art. 1 del bando del concorso.

(10) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(6004)

MINISTERO DELLA DIFESA

Errata-corrige

Nel concorso pubblico, per titoli, ad un posto di professore straordinario nel ruolo del personale civile insegnante presso l'Istituto idrografico della Marina, per la cattedra di metereologia e geofisica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 dell'8 luglio 1978, alla pagina 4930, al punto 5), dell'art. 4, leggasi: « documento o documenti attestanti la conoscenza della lingua francese *e* di un'altra lingua straniera », anziché: « *o* di un'altra lingua straniera ».

(5989)

REGIONI

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1981, n. 28.

Contributi per la realizzazione, la modifica, l'adeguamento di impianti di depurazione o pretrattamento degli scarichi idrici delle imprese industriali ed agricole, di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 1° *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La Regione, in attuazione dell'art. 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche e integrazioni, concede contributi in conto capitale ai soggetti indicati dall'art. 2 della presente legge, per la costruzione, il completamento e l'ampliamento di impianti, di trattamento o pretrattamento che abbiano il fine di adeguare gli scarichi dei rifiuti liquidi ai limiti e alle prescrizioni previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

Sono beneficiari dei contributi previsti della presente legge, le imprese industriali, nonchè le imprese agricole di cui all'art. 6 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, con impianti già in esercizio alla data del 1° gennaio 1975; le quali realizzino o modifichino impianti di depurazione o di pretrattamento per le necessarie modificazioni degli scarichi in atto alla stessa data del 1° gennaio 1975.

I soggetti indicati al precedente comma, per beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge devono ottenere l'autorizzazione prevista dall'art. 2, secondo comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, qualora si trovino nelle condizioni dell'art. 2, primo comma, della medesima legge.

I programmi pervenuti alla Regione in data successiva a quella del 29 febbraio 1980 saranno ammessi a contributo nell'ordine cronologico di presentazione dei programmi stessi, fino ad esaurimento dei fondi di cui alla deliberazione del CIPE del 29 luglio 1980.

Art. 3.

L'intervento ha luogo mediante la concessione di contributi in conto capitali:

a) fino alla concorrenza del 50% della spesa riconosciuta ammissibile e con un massimale di L. 100.000.000 nel caso di imprese singole.

b) fino alla concorrenza del 65% della spesa riconosciuta ammissibile e con un massimale di L. 250.000.000 nel caso di consorzio di imprese.

Art. 4.

Per l'esame dei programmi di cui ai precedenti articoli e per la valutazione dei costi indicati negli stessi, nonché per il rilascio degli attestati di cui al quinto comma dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è costituita con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione di giunta una apposita commissione composta come segue:

l'assessore del dipartimento sicurezza sociale con funzioni di presidente o un suo delegato;

un rappresentante tecnico del dipartimento sicurezza sociale;

un rappresentante tecnico del dipartimento assetto del territorio;

un rappresentante tecnico del dipartimento agricoltura e foreste;

un rappresentante tecnico del dipartimento attività produttive;

il direttore del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Potenza reparto chimico;

il direttore del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Potenza reparto medico;

il direttore del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Matera reparto chimico;

il direttore del laboratorio di igiene e profilassi di Matera reparto medico;

due esperti nei trattamenti di depurazione dei liquami industriali, un dipendente del dipartimento sicurezza sociale, con qualifica non inferiore a quello di collaboratore, svolge le funzioni di segretario.

La commissione di cui al presente articolo rilascia l'attestato previsto dal quinto comma dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, anche per gli interventi finanziati direttamente dalla Regione e finalizzati al risanamento delle acque.

Art. 5.

La giunta regionale, sentita la commissione di cui al precedente articolo, autorizza l'attuazione del programma, confermandolo, ovvero integrandolo con eventuali prescrizioni e concede il contributo.

L'autorizzazione è revocata in caso di inosservanza del programma e dei tempi di attuazione dello stesso.

Art. 6.

Alla erogazione dei contributi si provvede con le seguenti modalità:

a) 60% del contributo fissato, previa produzione da parte dell'imprenditore di dichiarazione di inizio dei lavori certificata da due componenti la commissione di cui all'art. 4 della presente legge;

b) 40% del contributo fissato, previa produzione da parte dell'imprenditore del certificato di collaudo rilasciato da due componenti la commissione di cui all'art. 4 della presente legge e dei certificati delle analisi effettuate dal laboratorio provinciale competente per territorio, sul refluo all'entrata ed all'uscita dell'impianto di trattamento.

Per coloro i quali nei tre anni precedenti la data del 13 giugno 1979 abbiano provveduto ad adeguare i propri scarichi ai limiti prescritti dalla tabella *C* della legge 10 maggio 1976, n. 310, la erogazione dei contributi avviene in un'unica soluzione previa produzione di quanto richiesto alla lettera *b*), primo comma, del presente articolo.

Art. 7.

Al finanziamento degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede mediante impiego delle assegnazioni spettanti alla Regione ai sensi dei commi settimo, nono e decimo dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, sulla base delle assegnazioni disposte dal CIPE con deliberazione 11 luglio 1980.

La giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 25 agosto 1981

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1981, n. 29.

Norme per la concessione di contributi di esercizio, adeguamento contrattuale e rinnovo del parco autobus alle aziende di trasporto esercenti autoservizi di linea di interesse regionale e locale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 1° *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Norme generali

La Regione adotta, ai fini del sostegno, ampliamento e ammodernamento dei trasporti pubblici locali, programmi annuali di intervento sia per l'esercizio che per gli investimenti.

I programmi annuali, per la destinazione dei fondi, sono predisposti dalla giunta regionale.

Art. 2.

Categorie d'intervento

I contributi di esercizio sono erogati dalla Regione con l'obiettivo di conseguire l'equilibrio economico dei bilanci dei servizi e sono determinati annualmente calcolando:

a) il costo economico standardizzato del servizio con riferimento a criteri e parametri di rigorosa ed efficiente gestione e tenendo conto della qualità del servizio offerto;

b) i ricavi del traffico derivanti dall'applicazione delle tariffe stabilite dalla Regione, con il concorso degli enti locali interessati. Detti ricavi debbono coprire il costo effettivo del servizio almeno nella misura che verrà stabilita annualmente con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con la commissione consultiva interregionale.

I contributi per investimenti sono destinati:

1) all'acquisto di autobus del tipo unificato, ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge n. 493/75, e di altri mezzi di trasporto di persone;

2) alla costruzione e ammodernamento di infrastrutture di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di officine-deposito con le relative attrezzature e di sedi.

Per la costruzione e ammodernamento di sedi e officine-deposito, non può essere destinato più del 25% della somma a disposizione.

Le quote del fondo sono utilizzate per la concessione agli enti locali e alle imprese di trasporto di contributi nella misura massima del 75% della spesa ammissibile.

Il suddetto criterio di riparto tra investimenti per impianti fissi ed investimenti per materiale rotabile può subire variazioni nel singolo programma annuale, purché vengano rispettati i limiti di destinazione nel quadriennio 1981-84.

I contributi per l'esercizio sono erogati direttamente dalla Regione per gli autoservizi di competenza regionale e tramite gli enti locali o loro consorzi nel caso, rispettivamente, di servizi di competenza comunale o servizi delegati.

I contributi per investimenti sono erogati direttamente dalla Regione.

Titolo I

NORMATIVA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI RELATIVI AI SERVIZI DI COMPETENZA REGIONALE

Art. 3.

Servizi ammessi a contributo

Il contributo di esercizio è determinato sulla base della percorrenza chilometrica effettuata in relazione ai programmi di esercizio previsti dai disciplinari di concessione dei servizi di competenza della regione Basilicata.

Viene considerata, altresì, la percorrenza relativa alle corse bis denunciate entro la prima decade del mese successivo a quello della loro effettuazione, sempre che il loro servizio riguardi esigenze occasionali e non stabilmente ricorrenti.

La denuncia delle corse bis deve essere firmata dal personale viaggiante utilizzato per la loro effettuazione.

Art. 4.

Domanda del contributo

La domanda del contributo di esercizio deve essere presentata in carta legale entro il 31 marzo al Dipartimento assetto del territorio, ufficio trasporti, corredata:

a) da una dichiarazione del concessionario nella quale sia garantito il rispetto delle condizioni imposte dalla legge;

b) dal conto economico dettagliato, sottoscritto dal concessionario, della gestione dell'anno per il quale il contributo viene richiesto, redatto sui modelli stabiliti dalla Regione;

c) dall'elenco di tutte le autolinee aventi diritto, con la indicazione delle singole risultanze di esercizio;

d) dalla fotocopia del registro dei corrispettivi;

e) fotocopia del registro delle fatture emesse;

f) fotocopia dei registri degli acquisti;

g) dalla dichiarazione attestante la misura del contributo percepito da altri enti, ovvero dichiarazione di non averlo percepito;

h) dalla dichiarazione di eventuali rimborsi di spesa di esercizio (sgravi fiscali, sgravi contributi, ecc.);

i) dalla certificazione degli istituti previdenziali e assistenziali di effettuato versamento dei contributi per tutti i lavoratori dipendenti ovvero, in caso di cessione di credito a loro favore, dalla relativa dichiarazione di accettazione della cessione.

Art. 5.

Conto economico

Le voci di spesa denunziate nel conto economico, redatto in maniera chiara e completa sugli appositi modelli, saranno riconosciute con le seguenti modalità:

a) personale dipendente: l'equivalente delle retribuzioni, comprensive degli oneri riflessi, risultante dal modello 770, e delle quote di accantonamento documentate della indennità di buonuscita relativa al solo personale indispensabile all'esercizio dei servizi di linea di competenza regionale;

b) carburante, lubrificante, gomme, manutenzione e piccole riparazioni calcolate al netto dell'I.V.A. in relazione al tipo di autobus utilizzati ed al percorso delle linee esercitate;

c) ammortamento:

1) materiale rotabile: le rate d'ammortamento relative al solo costo d'acquisto e agli interventi finalizzati al ripristino della normale efficienza dei veicoli;

2) impianti fissi: le sole quote adeguatamente e chiaramente documentate;

3) attrezzature: le quote relative al solo costo d'acquisto delle attrezzature e dei macchinari;

d) assicurazione RC e tassa di circolazione: nei limiti delle spese effettivamente sostenute e documentate;

e) spese generali, calcolate nella misura del 10% delle spese di esercizio sostenute dall'impresa o azienda, al netto delle rate di ammortamento;

f) I.V.A. non ammessa in detrazione: nella misura contenuta nella relativa dichiarazione.

Art. 6.

Costo economico standardizzato

Costo economico standardizzato di cui al precedente art. 1 è stabilito dalla giunta regionale, sentito il parere della Motorizzazione civile, dell'ANAC e delle organizzazioni sindacali.

Titolo II

CONTRIBUTO PER L'APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO AI DIPENDENTI DELLE IMPRESE O AZIENDE CONCESSIONARIE DI SERVIZI REGIONALI E COMUNALI

Art. 7.

Personale addetto ai servizi regionali

Alle imprese o aziende, che esercitano autoservizi pubblici di competenza regionale, vengono concessi appositi contributi a titolo di rimborso dei maggiori oneri conseguenti all'ap-

plicazione del nuovo contratto nazionale collettivo di lavoro (testo unico) in seguito a presentazione dell'elenco mensile del personale in servizio.

Art. 8.
Personale addetto ai servizi comunali

I contributi di cui al precedente art. 7 vengono accordati anche alle imprese o aziende legittime concessionarie di servizi di competenza dei comuni della Basilicata previa presentazione dell'elenco del personale in servizio impegnato sui servizi comunali.

Qualora l'impresa o azienda eserciti tanto servizi di competenza regionale quanto servizi di competenza comunale è tenuta, ai fini dell'ammissione al contributo, a presentare un unico elenco da cui risulti chiaramente la distinzione tra il personale viaggiante addetto ai servizi regionali e quello addetto ai servizi comunali corredato dei turni di servizio atti a stabilire il carico di personale indispensabile all'espletamento dei servizi in concessione.

Il carico di personale a terra viene stabilito in rapporto diretto alla percorrenza effettuata in base ai programmi di esercizio delle diverse concessioni.

Art. 9.
Misura del contributo

La giunta regionale stabilisce per ciascun anno la misura del contributo di cui ai precedenti articoli 7 e 8 determinando la quota annuale media pro-capite, in base ai maggiori oneri documentati.

Alla concessione di detti contributi si provvede mediante liquidazione di ratei posticipati mensili.

Alla concessione della differenza di indennità di buonuscita si provvede con la cessazione del rapporto di lavoro.

I contributi erogati a titoli di integrazioni salariali sono considerati a tutti gli effetti, acconti dei contributi di esercizio e, come tali, soggetti a conguaglio con i contributi di esercizio riferiti allo stesso anno.

Del contributo erogato alle imprese o aziende concessionarie di servizi di competenza comunale viene data comunicazione all'ente concedente.

Titolo III

CONTRIBUTI PER RINNOVO E POTENZIAMENTO DEL PARCO ROTABILE E PER LA COSTRUZIONE ED AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI FISSI

Art. 10.
Finalità

La Regione concede contributi alle imprese o aziende che esercitano autoservizi pubblici di competenza della Regione e dei comuni della Basilicata per favorire il rinnovo ed il potenziamento del parco autobus e per la costruzione ed ampliamento degli impianti fissi.

Il contributo per l'acquisto di materiale rotabile viene ripartito nella misura dell'80% per il rinnovo del parco rotabile e del 20% per il suo potenziamento.

Il contributo per rinnovo viene concesso per la effettiva sostituzione dei veicoli maggiormente obsoleti e comunque di età superiore a 10 anni.

Il contributo per potenziamento viene concesso in conseguenza di consistenti incrementi dei programmi di esercizio.

Art. 11.
Ambito e misura di intervento

Il contributo per l'acquisto di materiale rotabile viene concesso nella misura del 75% del costo della fornitura, IVA esclusa, dei soli autobus idonei ed indispensabili all'esercizio dei servizi in concessione.

Sono ammessi a contributo gli autobus del tipo unificato ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge n. 493 del 1975 e collaudati dal competente ufficio provinciale della motorizzazione civile.

La misura e le modalità di concessione del contributo per la costruzione e l'ampliamento degli impianti fissi vengono stabiliti dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

La Regione può provvedere direttamente all'acquisto di tecnologie di controllo di rilevante interesse pubblico, quando non ne sia possibile il finanziamento ad enti e imprese o aziende.

L'uso delle suddette tecnologie è disciplinato dalla giunta regionale.

Art. 12.
Condizioni

I contributi per l'acquisto di materiale rotabile vengono concessi con deliberazione della giunta regionale tenendo conto della entità e del tipo del traffico servito, dell'anzianità del parco autobus in dotazione, della percorrenza effettuata in relazione ai programmi di esercizio autorizzato.

Quando le richieste eccedono la disponibilità finanziaria il contributo viene concesso alle imprese o aziende aventi diritto in base ad apposita graduatoria redatta secondo le condizioni previste dal comma precedente ed approvate dalla giunta regionale.

D'intesa con il destinatario del contributo, esso potrà essere versato direttamente alla ditta fornitrice dell'autobus, ovvero, corrisposto all'interessato a presentazione di quietanza della fornitura almeno in misura pari al contributo medesimo.

Art. 13.
Prescrizioni

Il contributo concesso verrà iscritto sulla carta di circolazione e sul foglio complementare dei singoli autoveicoli secondo le modalità indicate dal conservatore del pubblico registro automobilistico.

Gli autobus acquistati con i contributi della presente legge dovranno essere impiegati esclusivamente sui servizi pubblici di competenza della Regione e dei comuni della Basilicata e tale vincoli sarà annotato sulla carta di circolazione dei singoli veicoli.

La quota sovvenzionata non potrà essere conteggiata in caso di subentro da parte di un ente o azienda pubblica, non può essere conteggiata nel piano di ammortamento ed è ripetibile, relativamente al valore residuo del materiale, nel caso di cessioni non autorizzate all'impresa o azienda, ovvero per cessazione dell'attività imprenditoriale o aziendale.

Gli autobus sovvenzionati devono essere muniti di apposito contrassegno, fornito dalla Regione in duplice esemplare, da applicarsi sulla parte fissa, anteriore e posteriore, della carrozzeria.

Art. 14.
Domanda

La domanda tendente ad ottenere la concessione del contributo per l'acquisto degli autobus e per la costruzione e l'ampliamento di impianti fissi deve essere presentata in carta legale, entro il 31 marzo e deve indicare:

il tipo ed il modello degli autobus che si intendono acquistare nell'anno in corso;

i servizi sui quali i singoli autobus devono essere prevalentemente impiegati;

gli autobus eventualmente da sostituire e, quindi, da distogliere dal servizio;

il piano di rinnovo 1981-84;

i progetti relativi alla costruzione o ampliamento degli impianti fissi.

Titolo IV

VIGILANZA, ACCERTAMENTO, SANZIONI

Art. 15.
Vigilanza

La vigilanza sulla regolarità di esercizio del servizio di trasporto pubblico di competenza regionale e comunale spetta alla Regione.

Art. 16.
Violazioni alla regolarità di esercizio

Costituiscono violazioni alle norme che regolano l'esercizio del trasporto pubblico i seguenti disservizi:

a) variazione abusiva dei percorsi senza giustificati motivi;

b) variazione degli orari senza preventiva autorizzazione;

c) ritardi, non dipendenti da causa di forza maggiore, pregiudizievoli della finalità precipua del servizio;

d) variazione delle tariffe;

e) inosservanza delle prescrizioni di esercizio.

Art. 17.

Gravi violazioni alla regolarità di esercizio

Costituiscono gravi violazioni alle norme che regolano l'esercizio del trasporto pubblico i seguenti disservizi:

a) tre o più violazioni di cui al precedente art. 16 accertate contemporaneamente;

b) soppressione, in tutto o in parte, delle corse previste dai programmi di esercizio;

c) impiego di materiale rotabile destinato ad uso diverso da quello del servizio pubblico di linea;

d) impiego di autobus non revisionati;

e) impiego di personale che non abbia il titolo per la guida di autobus, nonché di ogni altro personale per il quale non sia instaurato regolare rapporto di lavoro, salvo deroghe previste dalle norme in vigore;

f) mancato impiego del secondo agente nei casi prescritti;

g) assicurazione RC non assolta;

h) mancata emissione di biglietti e abbonamenti.

Art. 18.

Accertamento

Tutte le violazioni alla regolarità e sicurezza di esercizio dei servizi di linea contemplate negli articoli 16 e 17 sono comunque ascrivibili al concessionario e perseguite a norma della presente legge.

Non sono perseguibili le interruzioni, le sospensioni e le variazioni di servizio dipendenti a causa di forza maggiore delle quali viene data immediata comunicazione e comunque non oltre tre giorni dal loro verificarsi.

Le violazioni di cui ai precedenti articoli 16 e 17 sono accertate con verbale di contestazione che deve essere notificato dall'accertatore o dal suo ufficio al personale addetto alla linea ed al concessionario direttamente o a mezzo di messo notificatore entro il termine di giorni trenta dall'accertamento sotto pena di nullità.

Il dipartimento istituisce il registro delle inadempienze sul quale vengono annotate le singole violazioni.

Art. 19.

Sanzioni

Ogni violazione di cui all'art. 16 comporta una decurtazione del contributo riferito all'intero programma di esercizio della linea pari al 5%.

In caso di recidiva la decurtazione è pari al 10%.

In caso di nuova violazione la decurtazione è pari al 20%.

In caso di ulteriore violazione la decurtazione è pari al 50%.

Ogni violazione di cui al precedente art. 17 comporta una decurtazione del contributo riferito all'intero programma di esercizio della linea pari al 15%.

In caso di recidiva la decurtazione è pari al 25%.

In caso di nuova violazione la decurtazione è pari al 50%.

L'ulteriore violazione comporta la totale esclusione del contributo di esercizio della linea.

Il concessionario che adibisce autobus sovvenzionati ad uso diverso dal servizio pubblico di linea è assoggettato ad una decurtazione del contributo di esercizio pari a L. 500.000 per ogni autobus.

In caso di recidiva l- decurtazione è elevato a L. 1.000.000.

Ogni altra successiva inadempienza comporta il raddoppio della precedente decurtazione.

Le sanzioni di cui al presente articolo vengono irrogate dalla giunta regionale in sede di liquidazione del contributo di esercizio.

Il provvedimento sanzionatorio è notificato alla impresa o azienda interessata.

Art. 20.

Esclusione dal contributo

Dal beneficio del contributo di esercizio vengono esclusi i concessionari:

a) che non abbiano rispettato il contratto di lavoro e le leggi sociali;

b) che si siano resi responsabili di gravi irregolarità di ordine amministrativo;

c) che abbiano reso false dichiarazioni relative alla percorrenza effettuata, ai ricavi, alle spese sostenute, al personale impiegato;

d) che non abbiano prodotto la prescritta documentazione.

Le somme residue, relative ai contributi di esercizio non concesse a quaisiasi titolo alle imprese inadempienti, saranno ripartite a favore delle altre aziende nei limiti del disavanzo accertato.

La esclusione dal contributo di esercizio viene deliberata dalla giunta regionale in sede di esame della relativa domanda.

Il provvedimento di esclusione è notificato all'impresa o azienda interessata.

Art. 21.

Opposizioni

Avverso le deliberazioni di cui agli articoli 19 e 20 l'impresa o azienda destinataria della sanzione o esclusione può produrre opposizione entro trenta giorni dalla notifica del relativo provvedimento.

Il silenzio serbato dalla giunta regionale per i sessanta giorni successivi equivale a rigetto dell'opposizione.

Art. 22.

Norma finanziaria

All'attuazione della presente legge si provvede con la spesa dei fondi stanziati nei seguenti capitoli o corrispondenti:

cap. 5450: «somme da erogare alle aziende concessionarie di autoservizi per la corresponsione di miglioramenti economici al personale da esse dipendente»;

cap. 5460: «contributi alle imprese di trasporto esercenti autoservizi di linea di interesse regionale»;

cap. 5470: «interventi per la razionalizzazione dei trasporti pubblici regionali finanziati con fondi dell'art. 17 del decreto-legge n. 377/75»;

cap. 5480: «interventi per la razionalizzazione dei trasporti pubblici a carico regionale»;

cap. 5490: «interventi volti all'acquisto di autoveicoli per il trasporto pubblico di persone (decreto del Presidente della Repubblica n. 77/384)».

NORME TRANSITORIE

Art. 23.

Esercizio 1980 e 1981

La Regione provvede con propri mezzi finanziari alla concessione di contributi di esercizio, per gli anni 1980 e 1981, non coperti dal fondo nazionale trasporti.

Tali contributi vengono erogati con deliberazione della giunta regionale nei limiti del disavanzo riconoscibile per ciascun anno e nella misura massima stabilita dalla giunta regionale.

Tale misura per il servizio svolto nell'anno 1980 è di L. 300 per autobus/km.

Alle aziende, in regola con i versamenti contributivi possono essere concessi acconti trimestrali, nella misura del 25% del contributo di esercizio relativo all'anno precedente, previa presentazione della certificazione liberatoria I.N.P.P. e I.N.A.I.L., relativa a ciascun trimestre.

Art. 24.

Percorrenza

Fino alla sistemazione del rapporto concessionale dei servizi esercitati a titolo precario può essere considerata la percorrenza effettuata con l'assenso della Regione per far fronte ad urgenti ed indifferibili esigenze di pubblico interesse.

L'ammissione della percorrenza al contributo non costituisce comunque titolo di preferenza.

Art. 25.

Termini

La domanda del contributo di esercizio 1980 e quella del contributo per l'acquisto di autobus relativa all'anno 1981, nonché quella per il contributo relativo ad autobus acquistati nell'anno 1980 e non sovvenzionati deve essere presentata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 26.

Accertamento delle inadempienze e sanzioni

La decurtazione del contributo di esercizio per le inadempienze relative al servizio svolto dal 1° gennaio 1980 alla data di entrata in vigore della presente legge si calcola nella misura prevista dal precedente art. 19 invece di quella prevista dagli articoli 6, 7 e 22 della legge regionale 27 marzo 1979, n. 13, ferma restando la procedura di accertamento adottata.

Art. 27.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 25 agosto 1981

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1981, n. 30.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 maggio 1980, n. 46, recante norme per la dialisi domiciliare.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 1° *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 1 della legge regionale 24 maggio 1980, n. 46, viene soppresso e sostituito dal seguente:

Con decorrenza dal 1° gennaio 1980 ai nefropatici cronici aventi residenza in Basilicata e che siano soggetti ad emodialisi o siano stati sottoposti a trapianto renale è corrisposto un assegno mensile nella misura che viene annualmente fissata dalla giunta regionale con riferimento alla pensione minima erogata dall'I.N.P.S. ai lavoratori dipendenti.

L'assegno mensile di cui sopra è concesso a condizione che il reddito complessivo lordo dell'assistito non superi la somma di lire otto milioni.

Per gli assistiti il cui reddito superi gli otto milioni ma è inferiore ai dieci milioni l'assegno mensile viene ridotto del cinquanta per cento.

Nella determinazione del reddito di cui ai precedenti commi per ogni persona, coniuge e figli, a carico dell'avente diritto viene detratta la somma di lire cinquecentomila.

A decorrere dal 1° gennaio 1982 i limiti di reddito per la concessione degli assegni vengono annualmente rivalutati con provvedimento della giunta regionale sulla base degli aumenti previsti per le pensioni I.N.P.S. ai sensi dell'art. 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Ai pazienti che effettuano le dialisi presso strutture ubicate fuori dal proprio comune di residenza è corrisposto un contributo forfetizzato a titolo di rimborso spese nelle misure determinate annualmente dalla giunta regionale in rapporto alla distanza degli aventi diritto dal centro dialisi.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 25 agosto 1981

VERRASTRO

(5662)

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1981, n. 31.

Assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *dell'8 settembre* 1981)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1981, n. 32.

Rifinanziamento della legge regionale 12 agosto 1978, n. 34: Mutui a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *dell'8 settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 12 agosto 1973, n. 34, è istituito un ulteriore limite di impegno trentennale di L. 800.000.000 (ottocentomilioni) a partire dal 1981.

La copertura finanziaria è assicurata, per il periodo 1981-83, con le disponibilità esistenti nell'apposito fondo globale per provvedimenti in corso.

I bilanci pluriennali successivi al 1983 provvederanno alla copertura finanziaria per il rimanente periodo di validità del limite di impegno di cui al primo comma.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 è introdotta la seguente variazione in termini di competenza e cassa:

In diminuzione:

Cap. 7281. — Fondo per funzioni normali spese in conto capitale . . . . . . L. 800.000.000

In aumento:

Cap. 3000. — Concorso negli interessi per mutui a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice . . . . . L. 800.000.000

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 2 settembre 1981

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1981, n. 33.

Commissioni provinciali per gli alloggi popolari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *dell'8 settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione dei poteri conferiti alle regioni dagli articoli 93 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i bandi di concorso per le assegnazioni degli alloggi sono indetti dai comuni in relazione ai programmi di fabbricazione di edilizia residenziale sovvenzionata deliberati ed approvati dagli organi competenti. A tal fine l'IACP comunica ai comuni interessati le delibere adottate al riguardo. I comuni provvedono alla pubblicazione del bando nei quindici giorni successivi alla data di ricezione della suindicata comunicazione.

I bandi, come sopra indetti, sono relativi agli alloggi da realizzare ed a quelli che, comunque, nello stesso periodo, si rendono disponibili.

Il termine per la presentazione delle domande è di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando.

Lo stesso termine vale per i lavoratori emigrati all'estero, per i quali la domanda può essere presentata anche dal coniuge o da un ascendente o discendente purché convivente da data anteriore alla pubblicazione del bando. In questa ipotesi deve essere esplicitamente indicato nella domanda che questa viene presentata in nome e per conto del lavoratore emigrato all'estero.

Ai fini di cui sopra, nella domanda, deve altresì essere eletto domicilio nel comune nel quale si trovano gli alloggi alla cui assegnazione il lavoratore emigrato concorr , con la specifica indicazione del domiciliatario incaricato di ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso e di fornire, in suo nome e per suo conto, informazioni ed eventuali documenti.

Tutti gli aspiranti devono comunicare al comune che provvederà immediatamente a trasmettere la comunicazione alla competente commissione, o direttamente alla commissione, secondo la fase del concorso, ogni mutamento di domicilio, ai fini di cui all'art. 4, lettera *g)* del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035. In mancanza di ciò, constatata, da parte del comune o della commissione, la impossibilità di effettuare una qualsiasi comunicazione al domicilio indicato nella domanda, il concorrente viene escluso dal concorso, con deliberazione della commissione adottata di ufficio o su indicazione del comune al momento della trasmissione degli atti del concorso alla commissione.

I termini per la proposizione delle opposizioni e per le comunicazioni ai partecipanti al concorso stabiliti in via ordinaria valgono anche per i concorrenti residenti all'estero.

Art. 2.

Alla istruttoria delle domande ed alla attribuzione dei punteggi provvisori procedono i comuni interessati, a mezzo di funzionari specificamente a ciò delegati dal sindaco.

Sulla base dei punteggi provvisori, come sopra attribuiti, il sindaco forma la graduatoria provvisoria e provvede alla sua pubblicazione sul foglio degli annunzi legali della provincia ed alla sua affissione nell'albo pretorio del comune. Contestualmente trasmette alla competente commissione provinciale la graduatoria medesima con tutti gli atti e documenti del concorso.

Avverso la graduatoria provvisoria, gli interessati possono proporre opposizione, indirizzata alla competente commissione provinciale.

Sulla base della revisione della graduatoria provvisoria effettuata a seguito delle opposizioni, la commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi a mezzo di un notaio, tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

Sono considerati assegnatari i concorrenti che occupano, nella graduatoria definitiva, le posizioni corrispondenti al numero di alloggi da assegnare.

Art. 3.

Nei confronti degli assegnatari, prima della consegna dell'alloggio, la competente commissione accerta di ufficio, di concerto con il comune interessato, in applicazione dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, la persistenza dei requisiti prescritti dall'art. 2 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica nonché delle condizioni che hanno determinato la loro utile collocazione in graduatoria. A tal fine la commissione si avvale della facoltà e dei poteri di cui all'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1035/72.

In relazione alle risultanze acquisite, la commissione modifica la graduatoria definitiva, escludendo coloro che risultino non aver diritto — o non avere più diritto — alla assegnazione e riducendo i relativi punteggi.

Art. 4.

La Regione ha facoltà di costituire più commissioni provinciali di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n 1035, aventi ciascuna competenza su parte del territorio della provincia, e per comprensori comunali, in rapporto alla popolazione ed al prevedibile numero delle domande degli aspiranti.

Art. 5.

Ai fini di cui al precedente art. 4, qualora nell'ambito della provincia non sussiste sufficiente disponibilità di magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di appello, il presidente della giunta regionale può nominare uno stesso magistrato alla presidenza di più commissioni provinciali.

Art. 6.

La segreteria di ciascuna commissione è costituita da dipendenti dell'IACP, distaccati per le esclusive esigenze di servizio delle commissioni medesime in numero congruo ed adeguato.

Tra i predetti dipendenti, il presidente della commissione nomina un segretario ed un vice-segretario.

Il presidente della commissione richiede, inoltre, alla presidenza dell'IACP l'eventuale ulteriore messa a disposizione di altro personale, secondo le esigenze dell'attività della commissione medesima, anche solo in via provvisoria.

Art. 7.

Al presidente ed ai componenti delle commissioni provinciali per l'assegnazione degli alloggi, si applica il disposto degli articoli 1 e 2 della legge regionale 3 febbraio 1978, n. 9 e successive modificazioni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Agli oneri derivanti dall'appplicazione del precedente art. 7 si fa fronte con imputazione contabile al cap. 550 del bilancio del corrente esercizio finanziario ed ai corrispondenti capitoli per i bilanci degli esercizi finanziari successivi.

Art. 9.
Norma transitoria

Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai concorsi in atto. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata ancora pubblicata la graduatoria provvisoria, la commissione provinciale trasmetterà gli atti al comune competente, che, completa la valutazione delle domande non ancora esaminate dalla commissione, ed assegnato il relativo punteggio, procederà alla pubblicazione della graduatoria provvisoria a norma della presente legge.

Art. 10.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 2 settembre 1981

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1981, n. 34.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 agosto 1979, n. 30, modificata con la legge regionale 22 dicembre 1980, n. 54.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *dell'*8 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 4 della legge regionale 28 agosto 1979, n. 30, modificato dall'art. 3 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 54, è così ulteriormente modificato:

« I contributi regionali sono corrisposti agli istituti mutuanti ovvero direttamente alle cooperative edilizie e loro consorzi a decorrere dal 1° gennaio e dal 1° luglio successivi, rispettiva-

mente, alla stipula del contratto condizionato di mutuo od alla stipula del contratto di appalto con l'impresa esecutrice dei lavori.

Gli stessi, fissati nella misura costante pari al 5% della spesa riconosciuta ammissibile, saranno corrisposti alle cooperative edilizie e loro consorzi, di cui all'art. 2, per i soci assegnatari il cui reddito complessivo familiare non superi il limite di L. 14.500.000 (quattordicimilionicinquecentomila). Alla determinazione del succitato limite massimo di reddito si procede applicando le norme di cui agli articoli 20 e 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Il limite di reddito di cui ai commi precedenti è assoggettato a revisione annuale, ai sensi dell'art. 13 della legge 15 febbraio 1980, n. 25 nella misura stabilita per gli interventi assistiti dal contributo dello Stato per i massimali di mutuo al più alto tasso di interesse a carico dei soci assegnatari di alloggi in proprietà ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 28 agosto 1979, n. 30 è così modificato:

« L'indicazione dell'area e la successiva assegnazione da parte del comune alla cooperativa interessata deve avvenire entro centottanta giorni dalla data di comunicazione di ammissione al contributo ».

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 7 settembre 1981

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1981, n. 35.

Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1979, n. 35.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *dell'8 settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 35, viene così modificato:

« Nel caso di comprensori di bonifica ricadenti in territori di due o più enti delegati le funzioni di cui al primo comma sono esercitate, limitatamente alle opere già finanziate, appaltate o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge di modifica, dall'ente delegato nel cui territorio ricade la maggior parte del comprensorio di bonifica, sentiti, per le funzioni di programmazione, gli altri enti delegati ».

Art. 2.

L'art. 25 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 35, viene così modificato:

« Le funzioni, sul territorio di bonifica interregionale del Pollino, saranno esercitate, limitatamente alle opere già finanziate, appaltate o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge di modifica, tra le comunità montane del Lagonegrese, del Medio Sinni-Pollino-Raparo e del Sarmento da quella che comprende la parte più estesa del comprensorio sentite, per la programmazione, le altre comunità montane interessate ».

Art. 3.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 7 settembre 1981

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1981, n. 36.

Rifinanziamento dell'art. 7 della legge regionale 3 dicembre 1976, n. 30, in materia di mutui ventennali a tasso agevolato in favore di cooperative agricole e loro consorzi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *dell'8 settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 7 della legge regionale 3 dicembre 1976, n. 30 in materia di mutui ventennali a tasso agevolato in favore di cooperative agricole e loro-consorzi, è autorizzato, a partire dal 1981, un limite di impegno di lire 200 milioni.

Alla liquidazione del concorso regionale negli interessi di preammortamento e di ammortamento si provvederà a norma dell'art. 8 della legge regionale 3 dicembre 1976, n. 30.

Art. 2.

La copertura finanziaria, del predetto limite di impegno, è assicurato con le disponibilità esistenti nell'apposito fondo globale per provvedimenti in corso di cui al bilancio di previsione per il 1981.

Per gli anni successivi al 1983, alla copertura finanziaria si provvederà con gli stanziamenti che saranno previsti nei bilanci pluriennali.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

In diminuzione:

Cap. 7281. — Fondo per le funzioni normali (spese in conto capitale) . . . . . . L. 200.000.000

In aumento:

Cap. 2841. — Contributi sugli interessi per i mutui contratti per miglioramenti fondiari (legge regionale n. 30/1976) . . . . . L. 200.000.000

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 7 settembre 1981

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1981, n. 37.

Provvedimenti regionali per la ripresa produttiva delle aziende agricole colpite dagli eventi tellurici verificatisi nel novembre 1980 e per lo sviluppo dell'agricoltura delle zone di montagna e di collina definite svantaggiate ai sensi della direttiva (CEE) n. 268/1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *dell'8 settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le funzioni amministrative relative alla concessione e la liquidazione delle agevolazioni, previste, dall'art. 18 della legge 14 maggio 1981, n. 219, in favore degli imprenditori agricoli danneggiati dal sisma del 23 novembre 1980, sono delegate alle comunità montane ed al consorzio dei comuni del materano.

Titolo I

RICOSTRUZIONE E RIPARAZIONE

Art. 2.

Le comunità montane ed il consorzio dei comuni del materano sono autorizzati a concedere contributi sino all'intero ammontare della spesa ritenuta ammissibile per la ricostruzione e la riparazione di strutture fondiarie, fabbricati, annessi e pertinenze, impianti collettivi di raccolta, conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli.

La superficie utile abitabile da ricostruire non potrà essere complessivamente maggiore di mq 110. Qualora detta superficie risulti inadeguata alle esigenze del nucleo familiare, si potrà ricostruire una superficie complessiva per alloggio pari a 18 mq utili abitabili per ogni componente il nucleo familiare.

Per i ricoveri degli animali, nel caso di disponibilità foraggere adeguate, possono essere ammessi ampliamenti fino al 50% della superficie coperta preesistente l'evento tellurico.

Art. 3.

In favore dei proprietari di aziende agricole i cui terreni non possono essere ripristinati a causa di frane conseguenti al terremoto che li hanno completamente dissestati può essere corrisposta con le modalità dell'art. 1, ultimo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, una somma pari all'80% del valore che gli stessi terreni avevano anteriormente all'evento tellurico.

I coltivatori diretti le cui aziende siano state distrutte dalle frane, conseguenti al terremoto, potranno beneficiare, in via prioritaria, dei mutui ventennali a tasso agevolato previsti dalla legge 26 maggio 1965, n. 590, per l'ampliamento della propria azienda.

Art 4.

Al fine di favorire la ripresa produttiva delle aziende agricole mediante la ricostituzione, la sostituzione e il miglioramento del patrimonio bovino, equino, suino, caprino e ovino, che sia andato perduto o distrutto a causa degli eventi tellurici, può essere concesso, dagli enti delegati, un contributo pari all'80% della spesa ammissibile per l'acquisto di soggetti delle razze più adatte all'ambiente.

Lo stesso beneficio può essere concesso per la ricostituzione e la riparazione degli attrezzi e delle macchine agricole.

Art. 5.

Ai conduttori di aziende agricole le cui colture siano state compromesse a causa degli eventi tellurici, le comunità montane o il consorzio dei comuni del materano possono concedere un prestito quinquennale a tasso agevolato ai sensi dell'art. 5 primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364 o un contributo in conto capitale ai sensi del secondo comma del predetto art. 5.

Art. 6.

Dall'importo della spesa relativa alla ricostituzione delle strutture o delle scorte verrà detratta la somma già corrisposta ai sensi del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.

Art. 7.

Le spese relative al ripristino delle strade interpoderali, delle reti idriche, degli impianti irrigui a servizio di più fondi e degli elettrodotti, sono assunte a totale carico della Regione.

A tale scopo i comuni disastrati ed i comuni che hanno subìto danni alle opere civile nelle campagne a causa di frane provocate da eventi sismici, presenteranno alla giunta regionale, tramite le comunità montane o il consorzio dei comuni del materano, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un programma di ripristino delle opere di cui al comma precedente.

Il consiglio regionale provvederà a ripartire fra le comunità montane e il consorzio dei comuni del materano, per il territorio di rispettiva competenza, le relative somme con le procedure previste dalla legge regionale 12 maggio 1978, n. 19.

Per il ripristino delle opere di bonifica si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 8 della legge 21 luglio 1960, n. 739 e della vigente normativa regionale.

Art. 8.

La Regione, in applicazione dell'art. 31 della legge 14 maggio 1981, n. 219, predispone un programma di intervento per la costruzione dei laghetti collinari, impianti per l'irrigazione di soccorso ed interventi di forestazione, sentite le comunità montane.

I programmi, finanziati con le somme assegnate dal CIPE, saranno realizzati dalle comunità montane, con le modalità di cui alla legge regionale n. 19 del 1979.

Titolo II

PROCEDURE

Art. 9.

Le domande di concessione dei finanziamenti previsti dalla presente legge dovranno essere indirizzate agli enti delegati ed inoltrate per il tramite dei comuni in cui ricade il centro aziendale.

Il sindaco sentito il parere di apposita commissione consiliare, eletta con voto limitato, trasmette, nel termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione, le domande agli enti delegati.

Art. 10.

Le comunità montane ed il consorzio dei comuni del materano provvederanno all'erogazione dei contributi in conto capitale per la ricostruzione e la riparazione delle unità immobiliari con le seguenti modalità:

a) il 25% dell'importo concesso, all'inizio dei lavori accertato da un tecnico appositamente incaricato dall'istituto di credito di cui ai comma precedente;

b) l'ulteriore 60% dell'importo concesso, in base a stati di avanzamento sottoscritti, con responsabilità solidale, dal proprietario, dal direttore dei lavori e dall'impresa, da presentarsi all'istituto di credito;

c) il residuo 15% dell'importo concesso dopo l'ultimazione dei lavori e l'accertamento della regolare esecuzione degli stessi.

Con il provvedimento di concessione viene disposto l'accreditamento del contributo presso l'istituto di credito indicato dall'avente diritto, il quale effettuerà i prelevamenti in conformità a quanto disposto dal comma precedente.

Gli interessi bancari maturati sulle somme, come sopra accreditate, spettano all'amministrazione depositante, previa determinazione del compenso di cui al successivo comma.

Gli interessi bancari ed il compenso spettante agli istituti di credito per la gestione dei contributi e dei mutui agevolati sono quelli fissati con decreto del Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Art. 11.

Tutte le operazioni di credito agrario previste dalla presente legge, effettuate a favore di associazioni e cooperative agricole e loro consorzi sono assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di cui all'art. 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni.

Anche le operazioni di credito agrario effettuate a favore di coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti sono garantite dal fondo interbancario di cui al comma precedente.

Art. 12.

Compiti dell'Ente di sviluppo e dei consorzi di bonifica

L'Ente regionale di sviluppo agricolo in Basilicata (E.S.A.B.) assiste gratuitamente gli imprenditori agricoli, singoli o associati che ne facciano richiesta, nella predisposizione dei progetti, ripristino, riattamento e ricostruzione delle strutture produttive.

Nei comuni colpiti dagli eventi sismici, l'ente di sviluppo agricolo in Basilicata è abilitato alla costruzione di stalle e relativi annessi compresa l'installazione di attrezzature fisse e mobili per la sistemazione del bestiame delle aziende agricole singole associate su richiesta degli interessati.

In particolare l'E.S.A.B., attivando la funzione di organismo fondiario per quanto attiene i compiti indicati all'art. 3, lettera *i)*, punto 3, della legge regionale 25 luglio 1977, n. 26, deve privilegiare, nella destinazione dei terreni acquisiti, previo censimento degli stessi e con particolare riguardo alle aziende

agricole rimaste senza alcun titolare a seguito degli eventi tellurici, i giovani imprenditori agricoli di età inferiore agli anni 35, o i confinanti coltivatori diretti.

E' assegnato all'E.S.A.B. un contributo di lire 300 milioni per l'integrazione dell'apposito fondo per la concessione di garanzie fidejussorie previste dalla lettera *d*) dell'art. 3 della legge regionale 25 luglio 1977, n. 26.

Art. 13.

Norme finali - Pubblicità contributi

Tutti i contributi concessi ai sensi della presente legge sono resi pubblici mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata e l'affissione negli albi delle comunità montane, del consorzio dei comuni del materano e dei comuni di residenza dei beneficiari.

Detti contributi non sono cumulabili, fino al limite dell'importo massimo eventualmente erogato, con le provvidenze previste allo stesso titolo da altre leggi, ivi comprese le statali.

I benefici di cui alla presente legge restano in vigore fino al 31 dicembre 1983.

I benefici di cui all'art. 5 della presente legge si applicano una sola volta.

Art. 14.

I beneficiari delle agevolazioni previste dalla presente legge dovranno impegnarsi a non cedere, alienare o distogliere dal previsto impiego, senza autorizzazione da parte del dipartimento agricoltura e foreste, le macchine, le attrezzature o il bestiame da riproduzione per un periodo di cinque anni dalla data di concessione del contributo, tale periodo viene elevato a dieci anni per le strutture.

Nei riguardi di coloro che contravverranno al predetto impegno l'amministrazione regionale procederà al recupero dei contributi erogati.

Art. 15.

Sono consentiti nelle zone rurali interventi di ricostruzione anche in deroga ai limiti previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, nel rispetto comunque dei volumi e delle altezze preesistenti al sisma.

Titolo III

SVILUPPO AREE INTERNE

Art. 16.

I giovani imprenditori agricoli, di età inferiore ai 35 anni residenti nei comuni terremotati, hanno la priorità nell'utilizzazione dei provvedimenti previsti dai successivi articoli.

In ogni caso ai giovani ed alle cooperative di giovani (con almeno il 50% di giovani coltivatori) si applica il tetto massimo degli incentivi previsti per lo sviluppo dell'agricoltura delle aree interessate dal sisma del novembre 1980 e delle aree di montagna, di collina e svantaggiate delimitate a norma della direttiva (CEE) n. 268/1975.

Art. 17.

Per favorire lo sviluppo dei territori colpiti dal sisma del novembre 1980 e delle aree definite svantaggiate ai sensi della direttiva (CEE) n. 268/1975, la Regione adotta provvedimenti straordinari nei settori della zootecnia, viticoltura, olivicoltura, colture mediterranee e cooperazione.

Art. 18.

Zootecnia

Per incentivare la ripresa della zootecnia e migliorare la produttività del settore nelle aree interne, ivi comprese quelle colpite dal sisma, sono concessi agli imprenditori agricoli contributi del 50% della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto di bestiame selezionato e più adatto all'ambiente appartenente alle specie bovina, caprina, equina e suina.

Nel caso di cooperative e di stalle sociali tale contributo è elevato al 70%.

Art. 19.

Per favorire ulteriormente l'espansione e la utilizzazione delle colture foraggere, sono concessi agli imprenditori agricoli e ai comuni che vogliono migliorare le proprietà comunali contributi, rispettivamente del 50% e del 70%, sulle spese riconosciute ammissibili per le concimazioni e le recinzioni dei pascoli e dei prati-pascoli, nonché per l'approvvigionamento idrico e la costruzione di tettoie ricovero per il bestiame all'alpeggio.

Qualora gruppi di imprenditori agricoli organizzati che conducono aziende nelle zone di montagna e di alta collina presentino un piano interaziendale di trasformazione delle colture cerealicole da granella in coltura foraggere stabili, il contributo di cui al primo comma viene elevato al 70% della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 20.

Allo scopo di favorire la bonifica sanitaria degli allevamenti possono essere erogati contributi in ragione del 100% della spesa ritenuta ammissibile ad enti ed associazioni che effettuino interventi nel settore della sanità degli allevamenti sulla base di programmi concordati con comunità montane, consorzio dei comuni del materano e Unità sanitarie locali di intesa con i dipartimenti dell'agricoltura e delle foreste e della sicurezza sociale ed approvati dalla giunta regionale.

Art. 21.

Per favorire l'ulteriore diffusione delle leguminose da granella sia per uso alimentare che zootecnico nonché dei cereali foraggeri, sono concessi agli imprenditori agricoli singoli o associati e ai comuni contributi nella misura rispettivamente del 50 e del 70% sulle spese occorrenti per l'acquisto di sementi elette.

Art. 22.

Agli allevatori che si associano con la finalità di produrre giovane bestiame di buona genealogia da destinare al ripopolamento delle zone interessate dal sisma ed a quelle di collina, di montagna svantaggiate e che, con la stessa finalità, provvedono al «recupero agrario» di terreni demaniali mediante il miglioramento di pascoli, dei prati-pascoli, dell'impianto e riattamento di ricoveri, miglioramento della viabilità e che presentino un piano di sviluppo aziendale sono concessi i seguenti incentivi:

a) premi di buon allevamento per le giovenche che saranno effettivamente destinate al ripopolamento, nella misura di lire 200.000 a capo;

b) incentivi di mantenimento per le coltivazioni foraggere stabili di cui al precedente art. 19;

c) contributo in conto capitale pari al 70% della spesa ammissibile e mutuo integrativo a tasso agevolato per la parte non coperta da contributo per tutte le opere di miglioramento agrario e fondiario sopracitato, da ammortizzare in anni 15 oltre al periodo di preammortamento il cui concorso regionale non può superare l'importo corrispondente a n. 4 semestralità di concorso regionale negli interessi determinato per l'ammortamento del mutuo assentito.

Gli incentivi potranno altresì riguardare:

le azioni per l'incremento della produzione foraggera, specialmente attraverso operazioni di sistemazione, di impianto, di concimazione e di installazione di reti irrigue o di fertirrigazione;

l'esecuzione di opere per la costruzione ed il miglioramento delle attrezzature necessarie per la raccolta, l'immagazzinamento e l'utilizzazione dei foraggi, nonché per i ricoveri del bestiame;

l'acquisto di impianti per l'essiccazione, di macchine e di attrezzature varie per la coltivazione e l'utilizzazione dei foraggi;

la costituzione, la sistemazione ed il miglioramento dei pascoli ed alpeggi utilizzati in comune, nonché l'attuazione di tutte quelle opere e servizi necessari per assicurarne o migliorarne la gestione, comprese le recinzioni;

la realizzazione e l'ammodernamento di strutture a carattere interaziendale a servizio delle aziende con indirizzo foraggero zootecnico.

Art. 23.

Alle centrali del latte e alle cooperative lattiero-casearie possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura dell'80% per l'acquisto di refrigeratori alla stalla da collocare presso gli imprenditori agricoli che ne fanno richiesta.

Art. 24.

Viticoltura

Nelle zone a vocazione viticola a denominazione d'origine controllata, per favorire il rinnovamento, l'ammodernamento e la specializzazione degli impianti promiscui esistenti, possono essere concessi agli imprenditori agricoli singoli ed associati contributi in ragione rispettivamente del 50% e del 70% della spesa occorrente per l'estirpazione ed il reimpianto del vigneto; la parte non coperta da contributo può essere ammessa a mutuo integrativo con riferimento alla legislazione speciale nel Mezzogiorno, da ammortizzare in anni dieci oltre il periodo di preammortamento il cui concorso regionale non può superare l'importo corrispondente a n. 4 semestralità di concorso regionale negli interessi determinata per l'ammortamento del mutuo suddetto.

Art. 25.

In favore delle cooperative e di consorzi cooperativi, costituiti tra cantine sociali operanti nelle zone a denominazione d'origine controllata, che provvedono alla valorizzazione delle produzioni vinicole attraverso l'affinamento e/o l'imbottigliamento dei vini da tavola e/o a denominazione di origine, alla costituzione di depositi e centri di stoccaggio e vendita di vini imbottigliati o, comunque confezionati per mercati di maggior consumo nazionali ed esteri, alla distillazione di vini e materie vinose, nonché alla lavorazione dei sottoprodotti relativi, sono concessi prestiti a tasso agevolato la cui durata è commisurata a quella dello stoccaggio o dell'invecchiamento dei prodotti conferiti.

Art. 26.

Coltura mediterranea

Per favorire lo sviluppo della frutticoltura, della olivicoltura, del castagno, del nocciolo e del noce nei territori colpiti dagli eventi tellurici e nelle zone svantaggiate, possono essere concessi alle imprese agricole, singole o associate, per la realizzazione di nuovi impianti e delle attrezzature connesse, contributi in conto capitale nella misura rispettivamente del 50 e del 70% della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 27.

Cooperazione e associazionismo

Alle cooperative agricole e loro consorzi costituiti dopo il 23 novembre 1980 o che si andranno a costituire entro il 31 dicembre 1983, nei territori colpiti dal sisma, e che presentino un programma di attività, sarà concesso un contributo « una tantum » fino a L. 1.000.000 per le spese di costituzione e di primo impianto che gli stessi andranno a sostenere ed a documentare.

Alle cooperative agricole e loro consorzi ed alle associazioni dei produttori agricoli di cui al comma precedente saranno concessi contributi in conto capitale nella misura massima dell'80% delle spese ammissibili per gli emolumenti comprensivi degli oneri sociali e fiscali di una unità per gli organismi di primo grado e di due unità per quelli di secondo grado che assisteranno gli organismi di cui sopra nei primi cinque anni di attività.

Agli organismi regionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, previsti dalla legge regionale 23 novembre 1978, n. 50, che presentino un programma di promozione e cooperazione agricole nelle zone colpite dal sisma è concesso un contributo straordinario per un importo complessivo di lire 100 milioni. Tali programmi dovranno essere concordati con il dipartimento agricoltura e foreste, sentita la consulta sulla cooperazione, ed approvati dal consiglio regionale.

Art. 28.

Per favorire la ripresa economico-produttiva delle cooperative zootecniche, vitivinicole, olivicole è concessa alle stesse la facoltà di trasformare le passività onerose, contratte ed in essere alla data del 31 dicembre 1981, in mutuo ventennale a tasso agevolato a condizione che l'onere a carico dei soci non sia inferiore al 15% delle passività medesime.

Il concorso regionale negli interessi per il preammortamento dei predetti mutui non può superare l'importo corrispondente a n. 4 semestralità di concorso regionale negli interessi determinati per l'ammortamento del mutuo assentito.

Per l'attuazione dei provvedimenti di cui ai commi precedenti la giunta regionale predispone apposito programma da sottoporre all'approvazione del consiglio regionale.

Art. 29.

Attrezzatura del territorio rurale

Per i comuni disastrati, le comunità montane, d'intesa con i comuni interessati, presentano, entro il 31 ottobre 1981 proposte per il finanziamento di un piano straordinario di nuove infrastrutture civili: di viabilità rurale, vicinale ed interpoderale, elettrificazione rurale, acquedotti rurali, allacciamenti idrici ed elettrici, nonché di un piano di diffusione telefonica nelle campagne in modo da fornire a piccoli gruppi, stabilmente insediati, i collegamenti necessari.

I comuni realizzeranno le opere di cui al presente articolo a norma della legge regionale 12 maggio 1978, n. 19.

Per l'attuazione dei provvedimenti di cui ai commi precedenti la giunta regionale predispone apposito programma da sottoporre all'approvazione del consiglio regionale.

Titolo III

SVILUPPO DELLA PROPRIETA' DIRETTO COLTIVATRICE

Art. 30.

Per i titolari di aziende agricole, ubicate nei comuni terremotati, che hanno subito danni alle strutture fondiarie, è prorogata al 31 dicembre 1983, la sospensione per il pagamento delle rate di mutuo erogato, ai sensi delle leggi regionali 12 agosto 1978, n. 34 e 22 dicembre 1980, n. 57, per la formazione della proprietà diretto-coltivatrice con il concorso negli interessi.

Per gli stessi è prorogata altresì fino al 31 dicembre 1981 la sospensione per il pagamento delle rate di mutuo erogato per miglioramenti fondiari dalla Regione con onere finanziario che farà carico al corrispondente capitolo del bilancio regionale.

Le relative scadenze sono differite, per il corrispondente numero di rate, a decorrere dall'ultima rata prevista per ciascun mutuo, senza maggiorazione di interessi.

La Regione corrisponderà agli istituti di credito, durante il periodo di sospensione, oltre alla quota di interessi già a proprio carico, anche la quota di interessi dovuta ai mutuatari.

Titolo IV

SETTORE FORESTALE

Art. 31.

Nei territori sottoposti a vincoli per scopi idrogeologici con particolare propensione al dissesto, la regione Basilicata può concordare con il conduttore dell'azienda agricola la sostituzione della qualità di coltura in atto con altra più rispondente alle esigenze della conservazione del suolo. La sostituzione della qualità di coltura può essere prevista nei progetti di sistemazione idraulico-forestale di cui al punto 1 dell'art. 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e secondo le procedure di cui agli articoli 45 e seguenti dello stesso decreto.

Ai proprietari privati è riconosciuta, per non più di un decennio, una indennità annua proporzionata alla riduzione di reddito. Tale indennità e quella prevista dell'art. 50 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, saranno rivalutate annualmente in base all'apposito coefficiente di svalutazione.

All'onere globale di lire 200 milioni da iscrivere in apposito titolo del bilancio regionale nel 1982 per lire 80 milioni e nel 1983 per lire 120 milioni, si farà fronte con gli stanziamenti del piano agricolo alimentare, settore forestale.

Art. 32.

La regione Basilicata realizza, con delega alle comunità montane, progetti organici di forestazione produttiva nei terreni di proprietà comunale, di ricostruzione di castagneti da frutto e da legno in terreni di proprietà pubblica e privata e di miglioramento di pascoli montani in terreni di proprietà comunale, assumendo a proprio carico l'intero costo dell'intervento.

Tali interventi saranno inquadrati in un programma annuale approvato dal consiglio regionale d'intesa con le comunità montane e nei limiti delle disponibilità finanziarie e con vincolo di destinazione non inferiore a dieci anni.

I comuni beneficiari del contributo previsto dal PS 24 della Cassa per il Mezzogiorno, possono ottenere dalla regione Basilicata la differenza fra la spesa approvata ed il contributo concesso purché non siano già collaudati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Agli oneri relativi si farà fronte con rotazione dei capitoli di spesa già previsti per l'attività ordinaria nel campo della forestazione.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 33.

Ai finanziamenti necessari per l'attuazione della presente legge si provvederà con i fondi di cui all'art. 18 della legge 14 maggio 1981, n. 219, salvo quanto diversamente disposto dai precedenti articoli.

La giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

La Regione provvederà a ripartire i fondi in relazione ai titoli della presente legge dando priorità assoluta agli interventi, comunque finalizzati alla ricostruzione, interessanti i territori dei comuni disastrati.

Art. 34.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 7 settembre 1981

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1981, n. 38.

Norme relative all'esecuzione di opere pubbliche di interesse regionale distrutte o danneggiate a seguito dei terremoti del novembre 1980 e del febbraio 1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *dell'*8 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le norme della presente legge disciplinano la esecuzione delle opere pubbliche di interesse regionale distrutte o danneggiate a seguito dei terremoti del novembre 1980 e del febbraio 1981.

Esse si applicano alle opere pubbliche di interesse regionale da eseguire a cura della Regione, delle province, dei comuni e loro consorzi.

Art. 2.

I progetti di tutte le opere e dei lavori di cui al precedente articolo sono approvati, fino all'importo di lire un miliardo:

a) dal competente organo delle province, sentito il parere del capo dell'ufficio tecnico;

b) dal competente organo del comune sentito il parere del capo dell'ufficio tecnico.

Qualora il comune non disponga di ufficio tecnico, il parere viene espresso dalla commissione di cui all'art. 14 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

I progetti relativi alle opere di cui al primo comma di importo superiore ad un miliardo sono approvati dagli organi competenti degli enti di cui sopra previo parere del comitato tecnico amministrativo regionale il quale provvede entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.

Trascorso tale termine il parere si intende acquisito.

Art. 3.

I collaudatori sono nominati dagli enti di cui al precedente art. 1 e sono scelti tra gli iscritti nell'albo dei collaudatori regionali, ovvero tra funzionari statali o regionali in servizio o in quiescenza.

Per i lavori non eccedenti l'importo di 500 milioni, fermo restante l'obbligo del collaudo delle strutture di cemento armato in corso d'opera previsto dalla normativa statale vigente, può prescindersi dal formale atto finale di collaudo ed è ammesso un certificato del direttore dei lavori che attesti la loro regolare esecuzione.

Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori è approvato dagli enti interessati.

Art. 4.

Gli enti interessati sono tenuti ad informare la Regione della avvenuta adozione del provvedimento di approvazione, non appena lo stesso diviene esecutivo.

Art. 5.

Al fine di accertare lo stato di attuazione dei programmi necessari per gli adempimenti di cui all'art. 69 della legge 14 maggio 1981, n. 219, gli enti sono tenuti a dare trimestralmente notizie alla Regione sullo stato di avanzamento delle opere.

Art. 6.

Per le opere di cui alla presente legge i progetti di variante sono approvati dagli organi competenti degli enti interessati con le stesse modalità previste nel precedente art. 2.

Art. 7.

Alla esecuzione delle opere pubbliche di cui alla presente legge da realizzare direttamente a cura degli enti interessati si provvede mediante imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori ovvero a mezzo di ditte artigiane, iscritte alla camera di commercio, quando l'importo dei lavori non superi i 200 milioni.

All'appalto dei lavori si procede mediante licitazione privata, appalto concorso, trattativa privata o cottimo ai sensi della vigente legislazione statale o regionale.

Resta ferma la facoltà degli enti interessati di provvedere alla realizzazione delle opere di cui alla presente legge, in concessione ai sensi dell'art. 16 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

L'avviso al pubblico previsto dall'art. 360 della legge 20 marzo 1965, n. 2248, allegato *f*) e dall'art. 93 del regolamento approvato con regio decreto 25 marzo 1895, n. 350, è pubblicato direttamente a cura dell'amministrazione dell'ente appaltante soltanto all'albo dei comuni nel cui territorio ricadono le opere per la durata di quindici giorni consecutivi.

Art. 8.

I progetti di tutte le opere di cui al precedente art. 1 di competenza della Regione sono approvati dal presidente della giunta regionale su proposta dell'assessore competente previo parere:

a) dell'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile fino all'importo di lire un miliardo;

b) del comitato tecnico amministrativo regionale per i progetti di importo superiore ad un miliardo.

Con il provvedimento di approvazione il presidente della giunta regionale stabilisce il sistema di appalto e di esecuzione dei lavori nonché le modalità di erogazione della spesa.

Art. 9.

Per tutto quanto non previsto nella presente legge si applicano le disposizioni di cui alle leggi regionali n. 10 dell'8 febbraio 1977, n. 37 del 18 agosto 1978.

Il limite di spesa di cui all'art. 6 della legge regionale 8 febbraio 1977, n. 10, è elevato a L. 100.000.000.

I limiti di importo previsti dagli articoli 10, 34 e 35 della legge regionale 8 febbraio 1977, n. 10, sono elevati a lire un miliardo.

Art. 10.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 7 settembre 1981

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1981, n. 39.

Determinazione del concorso regionale negli interessi sui prestiti di esercizio a tasso agevolato.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *dell'*8 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con decorrenza dal primo del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, è concesso per le operazioni poste in essere dagli istituti ed enti esercente il credito agrario che praticano il tasso d'interesse — al lordo dei diritti di commissione comprensivi delle spese di accertamento tecnico-legale, delle aliquote per imposte e tasse e di altri diritti erariali — in misura non superiore a quella determinata dal Ministero del tesoro di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il concorso regionale sui prestiti di cui al precedente comma, come da tabella allegata, è commisurato agli interessi calcolati al tasso corrispondente a:

1) 657/1000 del tasso globale di riferimento sui primi venti milioni di lire di capitale concesso a prestito a singoli operatori agricoli;

2) 400/1000 del tasso globale di riferimento sul capitale, concesso a prestito a singoli operatori agricoli, eccedente i venti milioni di lire e fino a sessanta milioni di lire per le aziende a prevalente indirizzo ortofrutticolo e fino a quaranta milioni di lire per le aziende a prevalente indirizzo cerealicolo;

3) 686/1000 del tasso globale di riferimento sui primi cento, centocinquanta e duecento milioni di lire di capitale concesso a prestito a cooperative agricole e loro consorzi e ad associazioni di produttori agricoli e su primi mille milioni di lire di capitale concesso a prestito ai predetti enti collettivi per le finalità di cui al n. 4, lettera *b*), dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928 e di cui all'art. 3 della legge regionale 6 agosto 1974, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni;

4) 500/1000 del tasso globale di riferimento sul capitale eccedente i cento, centocinquanta e duecento milioni di lire ed i mille milioni di lire concesso a prestito agli enti collettivi di cui al precedente n. 3).

In ogni caso l'onere a carico dei prestatari non può essere inferiore al 5% nei casi di cui al n. 1) e n. 3) ed al 6,50% nei casi di cui al n. 2) e n. 4) del presente articolo.

Art. 2.

Il concorso regionale, fermo restando quanto previsto nel terzo comma del precedente art. 1, è elevato di un punto e cinquanta centesimi nelle zone classificate montane o svantaggiate ai sensi della direttiva (CEE) n. 268/75, recepita con legge 10 maggio 1976, n. 352 e di due punti per quello previsto per i prestiti concessi ai sensi delle leggi regionali 28 novembre 1972, n. 10 e 23 novembre 1973, n. 32, in tutte le zone della regione Basilicata.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 7 settembre 1981

VERRASTRO

(*Omissis*).

(5663)

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1981, n. 21.

Classificazione delle aziende alberghiere.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 24 *giugno* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA CORTE COSTITUZIONALE

HA DICHIARATO, CON SENTENZA N. 70 DEL 3 APRILE 1981, NON FONDATA LA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITÀ SOLLEVATA DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

La regione Piemonte provvede, ai sensi dell'art. 1, primo comma, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6 e dell'art. 56, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alla classificazione delle aziende alberghiere prevista dal regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, secondo le modalità di cui alla presente legge.

Art. 2.

Aziende alberghiere

Sono « alberghiere » le aziende organizzate per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio ed eventuali servizi di bar, ristorante ed altri servizi accessori.

Le aziende alberghiere si distinguono in:

a) « alberghi », quando possiedono le caratteristiche indicate nell'allegata tabella *A*;

b) « alberghi residenziali », quando offrono alloggio in appartamenti costituiti da uno o più locali forniti di servizio autonomo di cucina e possiedono le altre caratteristiche indicate nell'allegata tabella *B*.

Le tabelle *A* e *B* di cui al precedente comma, nonchè il quadro di classificazione di cui al successivo articolo, formano parte integrante della presente legge.

Art. 3.

Criteri di classificazione

Le aziende alberghiere sono classificate conformemente alle disposizioni di cui al quadro di classificazione e alle tabelle *A* e *B* allegati alla presente legge in cinque categorie denominate: lusso, prima, seconda, terza e quarta e contrassegnate rispettivamente dal segno distintivo di cinque, quattro, tre, due e una stella.

Art. 4.

Durata della classifica

La classifica ha efficacia per un quinquennio. Qualora durante il quinquennio, e manchi almeno un semestre al compimento di esso, si siano verificati notevoli cambiamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classifica, può, d'ufficio o a domanda, provvedersi alla assegnazione dell'azienda alla categoria corrispondente alle mutate condizioni.

Per le nuove aziende, aperte durante il quinquennio, la classifica ha efficacia per la frazione del quinquennio in corso.

Art. 5.

Pubblicità della categoria

E' fatto obbligo di esporre in modo visibile all'esterno e all'interno dell'azienda alberghiera il segno distintivo della categoria assegnata, realizzato in conformità a modello approvato con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 6.

Denominazioni e indicazioni

Le aziende alberghiere che forniscono il servizio di autorimessa, con box o con parcheggio, per tanti posti macchina o imbarcazione quante sono le camere per gli ospiti maggiorate

del 10%, nonché i servizi di primo intervento di assistenza meccanica per turisti motorizzati, rifornimento carburante, ristorante o tavola calda e fredda, bar, possono assumere la denominazione di « motel ».

Le aziende alberghiere caratterizzate dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso ed inserite in area attrezzata per il soggiorno e lo svago degli ospiti possono assumere la denominazione di « villaggio albergo ».

Le aziende alberghiere di II, III e IV categoria che forniscono alloggio e servizio di ristorante prevalentemente per periodi superiori al mese e con la determinazione di prezzi mensili possono assumere la denominazione di « pensione », rispettivamente di I, II e III categoria.

In alternativa all'indicazione « albergo » può essere usata l'indicazione « hotel » o, limitatamente agli alberghi contrassegnati da quattro o cinque stelle, « grand hotel » o « grande albergo » o « palace ».

Per gli alberghi che forniscono il solo servizio di alloggio può essere usata in aggiunta l'indicazione « meublè ».

E' vietato usare per le aziende alberghiere denominazioni ed indicazioni diverse da quelle previste dalla presente legge.

Art. 7.
Sanzioni

Il titolare di azienda alberghiera che non provvede alla denuncia del proprio esercizio al fine della sua classificazione è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 900.000.

Tale sanzione è raddoppiata nel caso in cui il titolare si rifiuti di fornire le informazioni richiestegli ai fini della classificazione o di consentire gli accertamenti disposti allo stesso fine, oppure denunci elementi non corrispondenti al vero.

Il titolare di azienda alberghiera che ometta di indicare la classifica o di esporre il segno distintivo della categoria, ovvero attribuisca al proprio esercizio con scritti o stampati o in qualsiasi altro modo, una classifica diversa da quella propria o affermi la disciplina di attrezzatura non conforme a quella esistente è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 900.000.

Chiunque eserciti un'azienda alberghiera che non abbia le caratteristiche previste dalla presente legge o che non abbia ottenuto la classifica è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 3.000.000.

In caso di recidiva le sanzioni di cui ai commi precedenti sono raddoppiate.

Art. 8.
Norme transitorie e finali

La classifica prevista dalla presente legge opera dal 1° gennaio 1980.

Le aziende di nuova apertura sono classificate, dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri indicati nelle allegate tabelle *A* e *B*.

Le aziende che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano classificate in una categoria alberghiera e che all'atto dell'attribuzione della classifica operante dal 1° gennaio 1980 non possiedono i requisiti necessari per l'attribuzione del punteggio minimo sono classificate per un quinquennio nella speciale categoria denominata « locanda ».

Sino a quando con legge regionale non sia riordinata l'amministrazione locale del turismo la classifica viene attribuita dagli enti provinciali per il turismo secondo le procedure previste dal regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, per quanto compatibili con le disposizioni della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 16 giugno 1981

ENRIETTI

(*Omissis*).

(5762)

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1981, n. 22.

Aggiornamento dell'art. 1 della legge regionale 28 agosto 1979, n. 50. Modificazione della zona montana omogenea n. 11 dei comuni delle Valli Monregalesi (provincia di Cuneo).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 1° *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il punto 11) dell'art. 1 della legge 28 agosto 1979, n. 50, è sostituito dal seguente:

11) comuni delle Valli Monregalesi:

Briaglia, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Magliano Alpi, Monasterolo Casotto, Monastero Vasco, Montaldo Mondovì, Pamparato, Pianfei, Roburent, Roccaforte Mondovì, San Michele Mondovì, Torre Mondovì, Vicoforte, Villanova Mondovì.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 22 giugno 1981

ENRIETTI

(5763)

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1981, n. 23.

Integrazione e modificazioni alle leggi regionali 4 giugno 1975, n. 46, e 5 giugno 1979, n. 28, relative allo smaltimento dei rifiuti solidi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 15 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 46, è così sostituito:

« Gli enti di cui al precedente art. 2 possono richiedere alla Regione, per la realizzazione di impianti di trattamento di rifiuti solidi, la concessione di contributi costanti venticinquennali nella misura di seguito fissata, in relazione al tipo di opere. Gli oneri ammessi a contributo comprendono la spesa per l'acquisizione dei terreni inerenti agli impianti.

I contributi potranno essere concessi:

a) nella misura del 6,50 % della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione di impianti di incenerimento o di compattazione dei rifiuti solidi;

b) nella misura del 7 % della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione di impianti di incenerimento dei rifiuti solidi con recupero di energia o di calore;

c) nella misura del 7,50 % nella spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione di impianti di trattamento volti al recupero ed alla trasformazione dei rifiuti solidi.

Gli enti di cui al precedente art. 2 possono altresì richiedere all'amministrazione regionale, per l'allestimento di discariche controllate dei rifiuti solidi, la concessione di contributi in capitale nella misura del 90 % od in interesse nella misura del 7,50 % della spesa riconosciuta ammissibile.

I contributi in interesse di cui ai commi precedenti, si intendono elevati rispettivamente al 9,50%, al 10% e al 10,50%, qualora i mutui siano contratti con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti.

Le spese per l'allestimento di discariche controllate dei rifiuti solidi sono comprensive dei costi riguardanti:

studi geologici ed idrogeologici del sito;

acquisto del terreno;

opere accessorie;

opere speciali di salvaguardia ambientale;

acquisto di macchine per movimento di terra ».

Art. 2.

All'art. 6 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 46, è aggiunto il seguente comma:

« Le riunioni della commissione sono valide con la presenza di un terzo dei membri ed i pareri espressi sono validi quando vengano adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti alla riunione, a norma dell'art. 9, secondo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 ».

Art. 3.

La lettera *a*) del secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 5 giugno 1979, n. 28, è così sostituita:

«*a*) nella misura dell'80% della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto delle attrezzature (cassoni con capacità pari o superiori a 3 mc compattori stazionari, autocompattori, automotrici) necessarie al trasporto dei rifiuti solidi urbani dei centri di raccolta agli impianti di smaltimento».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 10 luglio 1981

ENRIETTI

(5764)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	L. 60.000
Semestrale	L. 33.000
Un fascicolo	L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	L. 22.000
Semestrale	L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	L. 52.000
Semestrale	L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100812860)